

calcolo delle indennità non riguarda le superfici eccedenti il predetto limite.

In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad € 25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell'area per le quali il beneficiario riceve il sostegno.

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore ad € 100.

Per le aziende le cui superfici saranno escluse a seguito dell'adozione dei nuovi criteri di delimitazione sarà riconosciuta una indennità al massimo sino all'anno 2020 secondo le percentuali precedentemente indicate dell'importo riconosciuto nel PSR 2007-2013.

A partire dalla data di completamento della nuova delimitazione, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3 del regolamento (EU) n. 1305/2013, gli agricoltori che non risulteranno più ammissibili al sostegno, ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, riceveranno per non più di 4 anni un livello di sostegno decrescente per attenuare gli effetti dell'uscita che non potrà essere corrisposto oltre l'anno 2020. I valori delle indennità sono definiti sulla base della programmazione 2007 – 2013.

I anno: 80% del valore dell' indennità prevista nel periodo 2007 – 2013

II anno: 40% del valore dell' indennità prevista nel periodo 2007 – 2013

III anno: 20% del valore dell' indennità prevista nel periodo 2007 – 2013

Il vincolo di non erogabilità di aiuti inferiori ad un importo di € 100 non si applica alle aziende che vengono gradualmente escluse dal riconoscimento dell'indennità compensativa a seguito della nuova delimitazione di cui all'articolo 32 paragrafo 3 del regolamento UE 1305/2013

In particolare si chiarisce quanto segue:

La misura 212, in attuazione del Reg. CE 1698/2005 articolo 36 lettera a) punto ii), del PSR Campania 2007 2013, a cui si riferiscono le aree in questione, prevedeva la corresponsione di una indennità pari ad € 150,00 ad ettaro sino ai primi 50 ettari di superficie aziendale.

Per le superfici superiori ai 50 ettari, l'indennità erogata è abbattuta del 50%, e pertanto è pari a € 75,00 ad ettaro.

Pendenza media aziendale	Altitudine	
	≤ 300 <u>mt</u>	>300 mt
$\leq 20\%$	€ 200	€ 225
$>20\%$	€ 225	€ 250

tabella 6 - Incidenza dei vincoli

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità
fino a 9,99 ha	100%
da 10 a 49,99 ha	56%
da 50 a 99,99 ha	28%
da 100 a 300 ha	14%
Oltre i 300 ha	0%

tabella 7 - Modulazione dell'indennità (%)

8.2.12.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

I rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura sono ascrivibili principalmente alla categoria di rischi - R5 – “Impegni difficili da verificare” e riguardano:

- il mancato proseguimento dell'attività agricola nella “Zona svantaggiata ammissibile” rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;
- il mancato rispetto dei requisiti di “condizionalità” di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

8.2.12.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

- M5 - Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico

dell'Organismo Pagatore.

- M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
 - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.12.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La base informativa utilizzata per le analisi riguarda le aziende che hanno aderito alla RICA (Rete di Informazione Contabile Agricola) in Campania nel triennio 2010-2012.

Le elaborazioni eseguite, partendo dai bilanci redatti dalla RICA, hanno comportato il calcolo degli indicatori di risultato necessari per valutare le variazioni che intercorrono tra le zone non svantaggiate a quelle con svantaggi naturali significativi diversi da quelli montani al fine di determinare il livello degli aiuti, stanti i limiti fissati dal regolamento UE 1305/2013.

I principali indicatori utilizzati riguardano il reddito netto e il rapporto ricavi/costi totali.

L'analisi effettuata sull'intero campione evidenzia, in particolare, che le aziende ricadenti nelle zone con vincoli naturali significativi diversi da quelli montani, rispetto a quelle ricadenti in zone non svantaggiate, sono caratterizzate da una più bassa produttività in termini di PLV per ettaro (-67%) che si accompagna a un più basso valore del Reddito netto (-59%) e del rapporto ricavi/costi totali (0,87 VS 1,14).

8.2.12.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

I risultati delle analisi sull'intero campione RICA pertinente giustificano la concessione dell'aiuto e la sua modulazione in quanto, passando dalle zone non svantaggiate a quelle con svantaggi naturali significativi, il rapporto ricavi/costi totali assume valori significativamente più bassi e si verifica una rilevante diminuzione del reddito netto per ettaro di superficie.

In merito all'applicazione della degressività, considerato che la dimensione del sub campione RICA, come specificato nella relazione giustificativa pertinente, non è tale da consentire un'analisi basata sulla distinzione delle aziende per classi di SAU, si ritiene che il tipo di andamento degli indicatori di risultato, evidenziato per le zone montane, possa essere assunto come valido anche per le zone con vincoli naturali significativi.

Anche per la tipologia d'intervento 13.2.1 il livello massimo dell'indennità è riconosciuto solo per le superfici con altitudine superiore a 300 metri e pendenza superiore al 20%, e per estensioni fino a 10 Ha anche al fine di evitare possibili sovrastime dell'aiuto. . Per gli altri tipi di terreni la misura degli aiuti è ridotta del 20% per pendenze < 20% e altitudine < a 300m. e l'indennità è ridotta del 10% se ne ricorre uno soltanto.

In relazione all'andamento degli indicatori di risultato, evidenziato dalle analisi, si assume che per le grandi aziende l'estensivizzazione degli ordinamenti produttivi e la possibilità di poter conseguire opportune economie di scala, unitamente alle indennità riconosciute fino a 300 Ha, possono condurre l'azienda a condizioni di equilibrio. Pertanto la superficie agricola aziendale eccedente i 300 ettari non è conteggiata ai fini del calcolo dell'indennità.

Oltre tale superficie non è riconosciuta alcuna indennità.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati

dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Zone soggette a vincoli naturali significativi

In attesa di delimitazione dei territori soggetti a vincoli naturali significativi, in base a quelle che sono le indicazioni fornite dall'art. 32.3 e dall'allegato III al Reg. (UE) 1305/2013, si ritiene opportuno consentire al momento la partecipazione alla sottomisura 13.2 alle aziende localizzate nelle aree già definite in base all'art. 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE.

Ciò deriva dalla considerazione che dette aree sono in ogni caso caratterizzate da:

- terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo.
- scarsa produttività dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura;
- scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità ed il popolamento della zona medesima.

Per le aziende situate nelle aree attualmente definite ai sensi dell'art. 3 paragrafo 4 della direttiva 75/268/CE e che non rientreranno nella nuova delimitazione l'indennità sarà ridotta come riportato nella tabella 8.

Anno	Indennità ad ettaro per i primi 50 ettari (€)	Indennità ad ettaro dai 51 ed oltre (€)
I anno	120	60
II anno	60	30
III anno	30	15

tabella 8 - Valore dell'indennità ai sensi dell'art. 32.3 dell'Allegato III del Reg. (UE) n. 1305/2013

8.2.12.3.3. 13.3.1 Indennità compensativa per le zone con vincoli specifici

Sottomisura:

- 13.3 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici

8.2.12.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Le zone soggette a vincoli specifici, così come disposto al paragrafo 4 dell'articolo 32 del Reg. UE 1305/2013, sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie del territorio nazionale.

La misura 13.3 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla *focus area* 4.A (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dall'assetto paesaggistico dell'Europa) ed in maniera trasversale alle Focus 4.C (prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi) .

In particolare la tipologia di intervento risponde al fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologici, emergenti dai sottoelencati elementi dell'analisi SWOT:

S9 – (ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche)

W30 – (alta percentuale di rischio idrogeologico)

W31- (alta percentuale di rischio di erosione)

W 37 – (Incidenza negativa dell'impoverimento socio demografico sulla capacità di presidio sul territorio)

O2 – (crescente attenzione alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia dell'ambiente rurale)

T6 – (dinamiche di urbanizzazione e competizione per l'uso dei suoli)

T 10 – cambiamenti climatici

La tipologia di intervento è la corresponsione di una indennità compensativa per gli svantaggi derivanti dalla localizzazione dell'azienda in un territorio caratterizzato dalla presenza di vincoli specifici.

I pagamenti sono destinati alle aziende con superficie agricola ricadente all'interno delle zone soggette a vincoli specifici che si impegnano a mantenere l'attività agricola per almeno un anno a partire dalla presentazione della domanda di aiuto.

L'elenco dei comuni che ricadono nelle condizioni previste per la presente tipologia d'intervento è riportato in allegato 1 del presente PSR.

Il pagamento dell' indennità di cui al presente tipo di intervento è condizionato dai seguenti impegni assunti dal richiedente:

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola per tutta la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità, a far data dalla presentazione della domanda
- Rispettare gli impegni della condizionalità di cui all'allegato II al Reg. UE 1306/2013

8.2.12.3.3.2. Tipo di sostegno

Le indennità a favore degli agricoltori/imprenditori agricoli delle zone soggette a vincoli specifici sono pagamenti basati sull'estensione della superficie agricola dichiarata nelle domande di aiuto; le domande di aiuto, presentate entro i termini di cui all'art. 13 del Reg. UE 809/2014 sue modifiche ed integrazioni, varranno anche come domande di pagamento.

E' previsto un pagamento annuale per ettaro di superficie agricola condotta nell'area eleggibile al sostegno.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.3.1 che per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo d'intervento 13.2.1, la riduzione percentuale prevista per la degressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili, come risultante (e/o coerente) con i calcoli dei premi.

8.2.12.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 75/268/CEE articolo 3 paragrafo 5;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 Allegato II;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragrafo 2, primo comma del regolamento U.E. n. 1307/2013, così come attuato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.

8.2.12.3.3.5. Costi ammissibili

Il calcolo dell'indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio specifico, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi, nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.12.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

1. coltivare una superficie agricola in aree soggette a vincoli specifici
2. possedere il requisito di “agricoltore in attività” così come definito dall’art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013 e applicato con il DM 6513/2014 - titolo II - art. 3 ;
3. detenere un titolo di possesso (proprietà, usufrutto, contratto per atto pubblico o per scrittura privata registrata di affitto) delle superfici oggetto di aiuto.

Le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 devono essere mantenuti per tutta la durata di mantenimento degli impegni assunti.

8.2.12.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

L’articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa tipologia d’intervento la definizione di criteri di selezione.

8.2.12.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore dell’importo dell’indennità, fissato sulla base dei risultati delle analisi descritte nella specifica relazione relativa al calcolo dell’indennità e facente parte del presente Programma di Sviluppo, così come previsto nell’allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non supera il valore di 200 € per ettaro di superficie agricola, così come definita dall’art. 4 par. 1 lettera “e” del Reg. (UE) n. 1307/2013.

In ogni caso il valore dell’indennità non potrà mai essere inferiore ad € 25 calcolato come importo minimo per ettaro/anno sulla media dell’area per le quali il beneficiario riceve il sostegno.

Ai sensi dell’art. 31 (4) del regolamento UE 1305/2013, si applica il criterio di degressività dell’importo unitario dell’indennità ad ettaro come riportato nella tabella sottostante. Le percentuali sono state arrotondate all’unità per facilità di calcolo (tabella 9).

Per superfici superiori a 30 ettari le economie di scala che l’azienda può mettere in atto riescono a compensare in parte gli svantaggi fisici derivanti dalla posizione geografica dell’azienda stessa.

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore ad € 100

tabella 9 - Percentuali e valori dell’indennità

Dimensione della SAU	Modulazione dell'indennità	Valore dell'indennità
fino a 9,99 ha	100%	€ 200
da 10 a 19,99 ha	70%	€ 140
da 20 a 30 ha	50%	€ 100
Oltre 30 ha	0%	€ 0

tabella 9 - Percentuali e valori dell'indennità

8.2.12.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori

I rischi specifici derivanti dall'attuazione della misura sono ascrivibili principalmente alla categoria di rischi - R5 – “Impegni difficili da verificare” e riguardano:

- il mancato proseguimento dell'attività agricola nella “Zona svantaggiata ammissibile” rispettando la superficie minima di impegno, pena la revoca della somma erogata;
- il mancato rispetto dei requisiti di “condizionalità” di cui alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
- per le superfici a pascolo, il mancato rispetto del carico minimo e massimo di UBA ad ettaro di superficie a pascolo richiesto a premio.

8.2.12.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Per mitigare puntualmente i rischi sopra indicati sono adottate le seguenti misure:

- M5 - Attivazione di un sistema di controlli amministrativi e controlli in loco, quest'ultimi a carico dell'Organismo Pagatore.

- M 8 – L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo.
- M 9 – L’AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
 - Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
 - Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.12.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania - all’indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il territorio in questione, che comprende in prevalenza comuni della Costiera Amalfitana e Costiera Sorrentina, oltre ad essere connotato da un’orografia dei suoli estremamente difficile, è soggetto ad una serie di vincoli paesaggistici e ambientali da cui, fra l’altro, scaturiscono stringenti limitazioni per interventi per adeguamenti infrastrutturali sia a carattere aziendale che interaziendale. Tali carenze, particolarmente avvertite in una realtà agricola composta principalmente da piccolissime unità produttive, si riflettono in un forte aggravio dei costi.

Le analisi prendono in considerazione i maggiori costi di manodopera delle colture rappresentative di dette zone (limone, vite ed olivo), che si determinano rispetto agli analoghi processi praticati nelle aree non svantaggiate, dovuti alle peculiarità dell’area. Ciò evidentemente comprime i margini di guadagno fruiti dai coltivatori e, unitamente al deficit strutturale delle aziende, contribuisce all’allontanamento dei giovani dall’agricoltura.

Dai dati del VI Censimento Generale Agricoltura si evidenzia altresì la minore intensività media degli ordinamenti produttivi praticati nell’area in questione rispetto a quelli accertati per il territorio regionale senza svantaggi.

Va tenuto presente il particolare valore paesaggistico e la fondamentale importanza dell’agricoltura a presidio del territorio, come tutela e prevenzione dei fenomeni di abbandono e di sottoutilizzo dei terreni

agricoli che sortirebbero effetti negativi di vasta portata sul sistema. La dimensione del premio, rapportata agli squilibri costi/ricavi, rappresentano solo un incentivo di basso impatto.

8.2.12.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Si ritiene che anche per le zone soggette a vincoli specifici, in considerazione delle peculiarità strutturali delle aziende ricadenti nelle zone in questione, sia opportuno prevedere una degressività dell'indennità per classe di SAU, tenendo conto delle correlazioni che sussistono tra redditività e dimensione aziendale.

Per questa tipologia d'intervento il limite massimo di riconoscimento dell'indennità è fissato a 30 ettari.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Il livello di unità locale applicato per la designazione delle zone è il Comune e, nell'ambito di questi, i singoli fogli e le singole particelle catastali

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Per ciò che riguarda la delimitazione delle zone soggette a vincoli specifici (art. 32(4) del Reg. UE 1305/2013) sono quelle nelle quali gli interventi sul territorio si rendono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o della protezione costiera.

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

8.2.12.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il metodo per il calcolo è stato descritto nell'apposita sezione di ciascuna tipologia di intervento.

8.2.12.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Tale tematica è stata descritta in ciascuna tipologia di intervento

8.2.12.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna osservazione rilevante.

8.2.13. M14 - Benessere degli animali (art. 33)

8.2.13.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* - Capo I *Misure* Art. 33 *Benessere degli animali*
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 Art. 10 *Benessere degli animali*
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 Art. 9 *Conversione di unità e Art. 10 Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno*

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande presentate per la misura 215 *Pagamenti per il benessere degli animali* nel corso della precedente programmazione 2007/2013.

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

Non è definito alcun tipo di operazione

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande presentate per la misura 215 *Pagamenti per il benessere degli animali* nel corso della precedente programmazione 2007/2013.

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

La misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande presentate per la misura 215 *Pagamenti per il benessere degli animali* nel corso della precedente programmazione 2007/2013.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

La misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande presentate per la misura 215 *Pagamenti per il benessere degli animali* nel corso della precedente programmazione 2007/2013.

8.2.13.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

La misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande presentate per la misura 215 *Pagamenti per il benessere degli animali* nel corso della precedente programmazione 2007/2013.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

La misura viene attivata esclusivamente in funzione dei trascinamenti relativi ai pagamenti delle domande presentate per la misura 215 *Pagamenti per il benessere degli animali* nel corso della precedente programmazione 2007/2013.

8.2.13.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.14. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

8.2.14.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 – artt. 34, 47 e 48
- Regolamento (UE) n. 702/2014 – artt. 37 e 42
- Regolamento delegato (UE) n.807/2014 – artt. 8 e 14
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha evidenziato che il 32% del territorio regionale è coperto da foreste (S10) che rappresentano il sistema naturale a più alto contenuto di biodiversità. Inoltre, è emerso che il 27% circa del territorio ricade nel sistema di aree protette (S9).

Tale diversità è costantemente minacciata dall'eccessivo sfruttamento delle risorse, dalle pressioni ambientali, da incendi, da eventi calamitosi legati anche ai cambiamenti climatici, da dissesto idrogeologico e dalla introduzione di specie aliene (W18, W26, W30, W31, W37, W43) (T9, T10, T12, T15).

È pertanto di notevole importanza incentivare la salvaguardia di questa risorsa, cogliendo anche la crescente attenzione delle politiche UE per la tutela della biodiversità (O12) e la crescente attenzione sociale alla gestione delle risorse naturali e alla salvaguardia del territorio (O2), e non ultimo, l'opportunità costituita dai PES quale transazione volontaria per l'attivazione di un servizio benefico per l'ambiente come ad esempio la compravendita per crediti da verde urbano e compravendita per crediti di carbonio (O15).

Dall'analisi rappresentata sono emersi i fabbisogni F13 - F14 - F18 - F21 che la misura 15 nelle sue articolazioni, contribuisce a soddisfare ed in particolare:

- *F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola*
 - A tale fabbisogno concorrono le sottomisure 15.1 e 15.2
- *F14 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche*
 - A tale fabbisogno concorrono le sottomisure 15.1 e 15.2
- *F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico*
 - A tale fabbisogno concorre la sottomisura 15.1
- *F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio*

- A tale fabbisogno concorre la sottomisura 15.1

La misura risponde all'esigenza di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste e delle aree boscate contribuendo al raggiungimento degli obiettivi internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia di ambiente, cambiamenti climatici e biodiversità. In particolare, con riferimento alla strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (Com 2011/244), la misura è tesa prioritariamente al raggiungimento dell'obiettivo 3 *“Incrementare il contributo dell'agricoltura e della silvicoltura al mantenimento e al rafforzamento della biodiversità”* e concorre agli obiettivi della strategia nazionale e regionale sulla biodiversità nonché alle finalità del Piano Forestale Generale (PFG) della Campania.

Nel rispetto degli indirizzi indicati dal PFG, la misura può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e paesaggistica del territorio, nella conservazione della diversità biologica forestale, nella diversità genetica intra e inter specifica, nel miglioramento e fornitura di beni e servizi ecosistemici e nell'adattamento/mitigazione dei cambiamenti climatici in termini di miglioramento della vitalità, resilienza al clima, ai parassiti e alle malattie.

Inoltre, risponde anche alle necessità di conservazione delle risorse genetiche forestali autoctone e adattate alle specifiche condizioni locali.

La misura è complementare e sinergica con le sottomisure 8.3 e 8.5 in particolare con le azioni a, b e d, e con la sottomisura 16.8. In merito alla sinergia con le misure trasversali (1, 2 e 16) rilevano le tematiche oggetto degli impegni della misura 15 che rientrano sia nei percorsi formativi attivabili che nelle materie di consulenza aziendale.

Pertanto la misura contribuisce prevalentemente alla focus area 4a e secondariamente alla focus area 5e.

Rispetto agli obiettivi trasversali, concorre :

- alla mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici in quanto si incentivano sia azioni che aumentano la capacità di sequestro del carbonio sia azioni che migliorano la resilienza al clima, ai parassiti e alle malattie;
- al perseguimento dell'obiettivo *ambiente* in quanto si incentiva l'adozione di pratiche di gestione sostenibile di minore impatto ambientale con effetti positivi sulla conservazione della biodiversità e del suolo.

La misura si articola nelle seguenti sottomisure

Sottomisura 15.1-Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima.

E' prevista una sola tipologia di intervento finalizzata ad incentivare specifiche azioni che, a seconda del contesto in cui vengono realizzate, sono volte a:

- garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;
- mantenere la copertura continua dei soprassuoli;
- migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale;

- garantire la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

La tipologia di intervento attivata è:

15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Sottomisura 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

La presente sottomisura prevede azioni a sostegno della conservazione delle risorse genetiche delle popolazioni forestali autoctone del territorio regionale e di quelle specie che, pur non essendo autoctone, sono ormai adattate alle specifiche condizioni del nostro pedoambiente purché adatte e favorevoli all'ambiente.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla focus area 4a e al soddisfacimento del fabbisogno F13: *Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale* nonché agli obiettivi trasversali *ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi*.

E' prevista una sola tipologia di intervento:

15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.14.3.1. 15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima

Sottomisura:

- 15.1 - pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tutela e lo sviluppo della risorsa forestale è essenziale per il mantenimento degli equilibri ambientali (suolo, acqua, biodiversità), per l'adattamento e la mitigazione ai cambiamenti climatici e per uno sviluppo equilibrato delle aree rurali.

L'analisi SWOT ha evidenziato come tale risorsa possa essere soggetta a degrado causato sia da fattori di rischio quali quelli legati ad eventi calamitosi e naturali (W18) che contribuiscono al dissesto idrogeologico (W30) e che sono associati alle minacce T9 e T10, sia da cattiva gestione e/o abbandono delle foreste (W26) con conseguente perdita di biodiversità ed aumento della minaccia legata agli incendi boschivi (T12).

Emerge quindi la necessità di incentivare specifiche azioni che, a seconda del contesto in cui vengono realizzate, sono volte a:

-garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata diversità biologica e le condizioni

favorevoli alla rinnovazione naturale e alla connessione spaziale ecologica;

-mantenere la copertura continua dei soprassuoli;

-migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la funzione microclimatica dei popolamenti forestali e l'assorbimento di carbonio del suolo forestale;

-garantire la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico.

contribuendo quindi a soddisfare i seguenti fabbisogni:

- F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola in particolare con le azioni a1, a2 e a
- F14 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche in particolare con le azioni a1, a2 e a4;
- F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico in particolare con le azioni a3, a5 e a6, in quanto tutte tendenti ad aumentare la copertura vegetale con benefici effetti sulla struttura del suolo, sulla prevenzione dall'erosione e dal dissesto,
- F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio in particolare con le azioni a3, a4, a5 e a6

Le azioni previste dalla tipologia di intervento perseguono obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle funzioni pubbliche connesse alla gestione sostenibile delle risorse forestali, sono coerenti con la strategia nazionale per le foreste declinata dal PQSF e con i principali documenti di indirizzo forestale regionale: Piano forestale generale (PFG) e Piano Antincendi boschivi (AIB).

La tipologia di intervento prevede un sostegno finalizzato a compensare i titolari della gestione di superfici forestali, pubblici e/o privati e loro rispettive associazioni, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle pertinenti norme di condizionalità nonché dalle ordinarie pratiche di gestione del bosco in Campania. La tipologia non prevede compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

Per maggior chiarezza è stata inserita la tabella 15.1 che mette in relazione le singole azioni con gli obblighi di *baselines* derivanti dalla condizionalità, dalla pertinente legislazione regionale e dalle ordinarie pratiche silvicole regionali; per ciascuna azione viene indicato il significato silvo-ambientale, i metodi per la verifica degli impegni e i criteri alla base del calcolo del premio.

Gli obblighi di legge derivano dalla legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione. Più precisamente si fa riferimento agli allegati A, B, C relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale

Inoltre, i singoli Piani di gestione forestale, laddove prescritti, e i Piani di taglio costituiscono in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare.

I beneficiari della presente sottomisura sono tenuti al rispetto delle regole di *condizionalità* definite dall'allegato II del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La durata dell'impegno è fissata in 7 anni.

La tipologia di intervento raggruppa azioni volte al perseguimento delle seguenti finalità:

- miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali
- mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
- offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.

Essa contribuisce prioritariamente al perseguimento degli obiettivi della priorità 4 (4a e 4c) ed è, altresì, rilevante anche per la focus area 5e. Le diverse azioni previste dalla tipologia di intervento, che possono essere attivate singolarmente ovvero in sinergia, contribuiscono in maniera differenziata al perseguimento di tali obiettivi. Nella tabella è indicato il contributo di ciascuna azione al perseguimento degli obiettivi delle *focus area* (*xxx = elevato; xx = medio; x = basso*).

Azioni	Priorità e rispettive Focus Area			Temi trasversali			Fabbisogni			
	P4		P5	Ambiente	Clima	Innovazione	F13	F14	F18	F21
	4a	4c	5e							
a1	xxx	xx	x	x	x		x	x		
a2	xxx		x	x	x		x	x		
a3	x	xxx	xx	x	x				x	x
a4	xxx		xx	x	x		x	x		x
a5	x	xxx	xx	x	x				x	x
a6	xx	x	xxx	x	x				x	x

tabella contributo di ciascuna azione al perseguimento degli obiettivi delle focus area

La tipologia di intervento si articola in 6 azioni che di seguito si descrivono:

a1. Conservazione di radure

Nei boschi cedui ed ad alto fusto la tutela di radure ed aree di margine negli ecosistemi forestali svolge un ruolo determinante per la diversità strutturale di tali ecosistemi forestali. La gestione sostenibile di tali aree a fisionomia erbacea-arbustiva deve prevedere il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti. Questa gestione delle radure ha come assunto che le stesse esaltano l'effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all'incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano infine un efficace ostacolo alla propagazione degli incendi.

Le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.

L'impegno consiste quindi nel mantenere le radure di dimensioni significative (almeno 500 mq) mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.

a2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità

Nei boschi cedui e ad alto fusto il rilascio delle piante morte e/o piante con cavità consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi. Nella pratica silvicola ordinaria il legno proveniente da piante morte e/o deperienti è utilizzato a fini commerciali. Nelle aree ZPS è obbligatorio inserire il rilascio di piante morte negli strumenti di gestione forestale e tale limitazione, prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)", è una norma di recepimento della CGO 2.

L'impegno consiste nella identificazione e tutela di almeno 7 piante morte per ettaro di superficie, in piedi o a terra, di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo. Per le piante con cavità l'impegno prevede l'individuazione, identificazione e riserva al taglio dei soggetti individuati. Le 7 piante morte si intendono aggiuntive rispetto a quelle prescritte dagli strumenti di gestione forestale.

a3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo

Il turno del ceduo è definito come il periodo di tempo che intercorre tra due tagli successivi di utilizzazione della medesima superficie. La norma regionale stabilisce per ciascuna specie il turno minimo. Per evitare uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo si prevede l'allungamento del turno minimo allo scopo di favorire la conservazione del suolo e il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti. Oltre ai vantaggi di ordine ecologico sopra menzionati, un allungamento del turno rispetto a quello consuetudinario, corrispondente ai valori minimi previsti dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, consente di ridurre, a parità di massa legnosa asportata, la superficie delle singole tagliate, con positive conseguenze sulla qualità visiva del paesaggio. L'art. 22. dell'allegato C della L.R. 11/96, prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nell'aumentare a 19 anni il turno delle querce caducifoglie, a 18 anni il turno minimo per le latifoglie miste, e a 30 anni il turno del faggio.

a4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici.

Nei boschi d'alto fusto a struttura disetanea, trattati a taglio saltuario o a scelta, il prelievo legnoso deve essere effettuato con criteri essenzialmente culturali, osservando un periodo di curazione di dieci anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non inferiore a limiti definiti dalla norma regionale (L.R. 11/96). A termini di legge non vi è nessun obbligo di rilasciare esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici, né tale pratica rientra nell'ordinarietà, infatti l'art. 41 dell'allegato C della L.R. 11/96, indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta, ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento naturale.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nella individuazione e rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro, rinunciando in tal guisa all'utilizzo commerciale degli assortimenti legnosi.

a5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio

Nei boschi cedui l'aumento del numero di matricine rilasciate al taglio rappresenta una misura ambientale di protezione del suolo e di incremento della biodiversità. La L.R. 11/96, Allegato C – art.24, per i tagli dei cedui prevede di riservare almeno 70 matricine per ettaro, ridotte a 50 per il castagno: nei boschi con pendenza maggiore del 70% devono essere rilasciate 80 matricine per il castagno e 100 per le altre specie. L'ordinarietà coincide con la norma regionale, che pertanto rappresenta la baseline.

L'impegno va oltre quanto previsto dalla citata norma e dall'ordinarietà e consiste nel rilascio di un numero di matricine superiore di almeno il 20% del numero prescritto dalla L.R. 11/96..

a6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio

Nei boschi cedui e nelle fustaie le aree di riserva non soggette al taglio, oltre a contribuire alla conservazione della biodiversità, creano le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree, non percorse dal taglio, coincidono con luoghi morfologicamente sensibili (displuvi, impluvi, salti di quota, balzi di roccia, etc.).

L'impegno consiste nel riservare al taglio un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, per la creazione di un potenziale corridoio ecologico tra le particelle interessate dalla tagliata.

La descrizione degli impegni e dei requisiti obbligatori sono riportati nella tabella 15.1

+	Impegno silvo-ambientale	Obblighi di baseline derivanti da condizionalità	Obblighi di baseline derivanti da altra legislazione nazionale o regionale	Ordinarie pratiche silvicole (OPS) regionali	Significato ambientale	Metodo di verifica degli impegni	Elementi considerati per il calcolo dei costi aggiuntivi e/o del mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti	Premio per ettaro/anno
	a1. Conservazione di radure Conservazione di radure di almeno 500 mq; il rapporto minimo tra superficie delle radure e superficie boscata/forestale è pari almeno all'1%. L'impegno prevede la conservazione delle radure mediante il controllo della vegetazione erbacea (sfalcio), l'eliminazione delle specie alloctone e degli alberi di piccola statura e degli arbusti più invadenti.	N.P.	N.P.	In regione Campania le pratiche silvicole ordinarie non prevedono interventi specifici di conservazione delle radure.	Le radure esaltano l'effetto margine del bosco che è una prerogativa utile all'incremento della biodiversità vegetale e animale. Nelle radure convergono, inoltre, le specie tipiche degli ambienti aperti che contribuiscono, a loro volta, ad arricchire la biodiversità. Rappresentano tra l'altro un efficace ostacolo alla propagazione e degli incendi.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Controllo documentale Visite in loco	Costi aggiuntivi per il controllo della flora erbacea, arbustiva ed arborea.	€ 30,00
	a2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità Identificazione e tutela di 7 piante morte o con cavità di dimensioni almeno pari alla media del soprassuolo. Le 7 piante si intendono in	CGO 2 Nelle aree ZPS obbligo di integrazioni degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di	In regione Campania i piani di assestamento forestale prescrivono il rilascio di piante morte per i boschi che ricadono in tutte le aree N2000.	NP	L'impegno consente il mantenimento di un elevato livello di biodiversità e incide sulla diversificazione del paesaggio. Il legno morto, presente nelle cavità di vecchi alberi, nei tronchi in piedi e a	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per la rinuncia all'utilizzazione del legno per fini commerciali.	€ 120,00

Tab. 15.1 Azioni - baseline - premio (1)

aggiunta alle piante morte previste nel piano di gestione forestale	una presenza adeguata di piantemorte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna.			terra nei vari stadi di decadimento rappresenta il microhabitat ideale per oltre il 30% delle specie viventi nei complessi forestali e boschivi.			
a3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo Il turno delle querce caducifoglie viene portato a 19 anni, a 18 anni il turno minimo per le latifoglie miste, e a 30 anni il turno del faggio.	N.P.	L.R. 11/96, l'all. C Art. 22. prevede un turno minimo di 14 anni per le querce caducifoglie, di 12 anni per le latifoglie miste (castagno, ontano, ecc) e di anni 24 per il faggio.	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione e della norma	L'impegno incide positivamente e sulla stabilità dei suoli, sulla biodiversità garantendo il mantenimento di specie arboree ecologicamente più coerenti, sulla capacità di sequestro del carbonio organico e sulla qualità visiva del paesaggio.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito dovuta alla posticipazione dell'utilizzazione	€ 90,00
a4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici. Rilascio per l'invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici di almeno 7 esemplari per ettaro nelle fustaie disetanee.	N.P.	L.R. 11/96 - All. C art. 41 indica la provvigione minima da lasciare dopo il taglio nei boschi d'alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta ma non il rilascio di esemplari per l'invecchiamento naturale	In regione Campania l'ordinarietà è rappresentata dall'applicazione e della norma	L'impegno incide positivamente e sulla stabilità dei suoli, sulla biodiversità, sulla capacità di sequestro del carbonio organico e sulla qualità visiva del paesaggio.	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€ 200,00
a5. Incremento del numero di matricine da	N.P.	L.R. 11/96, Allegato C - art.24 prevede	In regione Campania l'ordinarietà è	L'impegno incide sulla protezione	Controllo delle particelle	Perdita di reddito per minore	€ 110,00

Tab. 15.1 Azioni - baseline - premio (2)

riservare al taglio Riserva al taglio di un numero di matricine superiore (almeno del 20%) del numero prescritto dalla normativa regionale.		di riservare almeno 70 matricine per ettaro, 50 per il castagno. Nei boschi con pendenza > del 70% è aumentato ad 80 per il castagno e 100 per le altre specie.	rappresentata dall'applicazione e della norma	del suolo e sul potenziamento della biodiversità	oggetto d'impegno attraverso il SIGC Visite in loco	prelievo di massa legnosa	
a6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio Mantenimento di un'area accorpata pari almeno al 5% della superficie per singola tagliata, nel caso di taglio di boschi cedui e di taglio di sgombrò nell'alto fusto, per la creazione di un potenziale corridoio tra le particelle interessate dalla tagliata	N.P.	NP	In regione Campania non è ordinaria la creazione di aree di riserva sia nei cedui che nei boschi ad alto fusto	L'impegno oltre a contribuire alla conservazione e della biodiversità, crea le condizioni per l'insediamento di popolazioni vegetali e animali e contribuiscono alla difesa e miglioramento del suolo soprattutto se le aree non percorse dal taglio coincidono con luoghi morfologicamente sensibili	Controllo delle particelle oggetto d'impegno attraverso il SIGC e Visite in loco	Perdita di reddito per minore prelievo di massa legnosa	€ 120,00

Tab. 15.1 Azioni – baseline – premio

Tab. 15.1 Azioni - baseline - premio (3)

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Pagamento annuale per ettaro di superficie forestale finalizzato a compensare, i titolari della gestione di superfici forestali, dei costi aggiuntivi e dei mancati ricavi derivanti dall'assunzione volontaria di impegni silvoambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di settore e delle ordinarie pratiche di gestione.

Sono escluse compensazioni per i minori ricavi e/o i maggiori costi legati alla valorizzazione delle foreste in termini di pubblica utilità.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Titolo VI
- Regolamento (UE) N. 702/2014 art. 37
- Regolamento (Ue) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013
- L.R. n. 11 del 07-05-1996 e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari, altri possessori e/o gestori di superfici forestali.

Nel caso delle foreste demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali foreste è un ente privato o un comune.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli impegni che vanno oltre gli obblighi di baseline (condizionalità e/o legislazione nazionale e/o regionale) e/o delle pratiche ordinarie se più restrittive e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (tabella 15.1).

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Legittimo titolo per la conduzione/detenzione dei terreni di durata almeno pari al periodo di impegno.

Per superfici aziendali superiori a 50 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste; per le foreste pubbliche tali informazioni saranno rilevabili dal piano di gestione (piano di assestamento forestale) che, ai sensi della legge regionale 11/96, è obbligatorio indipendentemente dalla dimensione aziendale.

Non sono ammesse ai benefici della misura le imprese:

- o destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- o in difficoltà così come definite dall'art. 4, punto 14 del regolamento (UE) n.

702/2014.

Inoltre il beneficiario prima dell'erogazione del servizio deve presentare domanda scritta di aiuto. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020.

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Progetti che soddisfano maggiori fabbisogni ambientali.
- Caratteristiche aziendali/territoriali (localizzazione dell'intervento in aree Natura 2000 e altre aree soggette a tutela ambientale).
- Associazione con altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale (misura 8, misura 16).

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Pagamento annuale per ettaro di superficie: massimo 200 €/ha. Per le singole azioni si veda la tabella 15.1.

I pagamenti annui sono determinati in funzione del tipo di impegno previsto. I pagamenti previsti per ciascuna azione possono essere cumulati con quelli previsti dalle altre azioni della sottomisura entro il limite massimo di € 200/ha/anno.

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono

stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R 5 - Rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento: Rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.14.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M 5 – Nella sottomisura non sono stati inclusi vincoli e impegni ritenuti non controllabili e con apposito provvedimento dell'AdG saranno definite le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 50 ettari. Per le foreste di proprietà pubblica, tali informazioni saranno rilevabili dal piano di assestamento forestale che, ai sensi della legge regionale 11/96 è obbligatoria per qualsiasi dimensione aziendale.

La dimensione di 50 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi della normativa regionale sono piani di gestione forestale i seguenti strumenti:

Piano di Assestamento Forestale (PAF) come definito dall'art.10 della L.R.11/96 per la gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici.

Piano di coltura come definito dall' art. 20 – *allegato c* della legge regionale 11/96 per la gestione dei boschi di proprietà privata. Ai fini del programma, l'adozione del Piano è obbligatoria per superfici forestali accorpate maggiori di ha 50. Laddove previsti tagli boschivi, sono equiparabili a strumenti di gestione i progetti di taglio individuati dall' art.1 dell'Allegato B *Taglio dei boschi* della Legge regionale 11/96.

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Gli standard minimi di gestione forestale (*baseline*) ai quali si fa riferimento per la individuazione degli impegni, e per la quantificazione dei premi, derivano dalla legge regionale n°11/96 e successive modifiche e integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione; più precisamente si fa riferimento agli allegati *A, B, C* relativi alla redazione dei Piani di assestamento, al taglio dei boschi e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Inoltre, i singoli Piani di gestione, laddove prescritti, i Piani di taglio ed i Progetti di taglio costituiranno in fase di istruttoria la base per la valutazione quantitativa e qualitativa degli interventi da realizzare. Alcuni interventi, sebbene in linea con la gestione forestale sostenibile, non prevedono standard normativi di riferimento e per essi, la quantificazione, anche in termini di ammontare degli aiuti, è derivata da fonti secondarie quali studi e ricerche, dati ISTAT e di mercato.

Per il dettaglio si rinvia alla tabella 15.1

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Come illustrato nella realazione allegata i pagamenti annui sono stati determinati in funzione del tipo di impegno previsto.

Per la determinazione dei maggiori oneri e dei mancati ricavi si è partiti da un'analisi degli impegni richiesti e da una verifica del loro impatto sulla gestione forestale. In particolare, per l'azione *a1*. sono stati tenuti in conto i maggiori oneri derivanti da:

- i costi legati all'impegno di operai forestali di diverso livello;
- i costi legati all'impiego delle attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi con i relativi consumi.

Per le altre azioni si è tenuto conto dei mancati ricavi derivanti dalla perdita di materiale legnoso.

La metodologia e i parametri presi a base per il calcolo dei maggiori oneri e dei mancati ricavi hanno tenuto conto:

- dei normali standard di gestione;
- della specie forestale interessata e del tipo di governo;
- del carattere non intensivo degli interventi.

Nel calcolo dei premi per le fonti dei dati ci si è riferiti:

1. alla banca dati della Regione Campania costituita dai progetti di taglio e valutazione economica per la vendita dei boschi dell'ultimo triennio 2012/2014, dalla quale sono stati desunti i prezzi medi all'imposto per le specie forestali più rappresentative e per assortimento mercantile, come riportati nella tabella 1;
2. alle Tavole stereometriche dei Piani di Assestamento Forestale della Regione Campania;
3. alle tariffe di costo degli operai forestali del Prezzario Regionale vigente per le "Opere di Bonifica

Montana e Manutenzione Forestale per lavori in amministrazione diretta.

I dati di cui al punto 1. sono riferiti alla media del triennio ed insieme a quelli del punto 3. si considerano rappresentativi dei prezzi e costi medi della Campania.

La metodologia adottata ed i relativi calcoli dei premi è stata certificata dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Dipartimento di Agraria - Cattedra di Selvicoltura Generale e Speciale, dotata della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalla Regione, che ne ha confermato l'esattezza e l'adeguatezza

A seguito delle valutazioni di cui innanzi, la misura prevede un premio variabile da un minimo di 80 €/Ha/anno a un massimo di 200 €/Ha/anno, differenziato per azione come indicato nella tabella 15.1.

Prezzi medi all'imposto per quintale					
Provincia	specie	tronchi da sega	tronchetti	legna da ardere	Prezzo medio
Avellino	faggio	5,00	4,00	2,50	3,83
Benevento	faggio			4,13	4,13
Caserta	faggio	6,00	3,00	2,50	3,83
Salerno	faggio	5,50	3,00	2,40	3,63
Prezzo medio per assortimento		5,50	3,33	2,88	3,91
Benevento	cerro			3,70	3,70
Caserta	cerro			3,50	3,50
Salerno	cerro			3,30	3,30
Prezzo medio per assortimento				3,50	3,50
Avellino	castagno	5,00	4,00	2,00	3,67
Caserta	castagno	5,00	4,00	2,30	3,77
Salerno	castagno	4,00	1,40	1,70	2,37
Prezzo medio per assortimento		4,67	3,13	2,00	3,27

Tabella 1 - Prezzi medi all'imposto per quintale

8.2.14.3.2. 15.2.1 Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

Sottomisura:

- 15.2 - Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

In base ai risultati dell'analisi SWOT, come già riportato nella descrizione generale della misura, è emerso il fabbisogno F13 di salvaguardare la biodiversità, tutelare le risorse forestali e favorire la conservazione delle risorse genetiche autoctone e/o minacciate da erosione genetica (W40 e W43)

La presente tipologia di intervento prevede azioni a sostegno della conservazione delle risorse genetiche delle popolazioni forestali autoctone del territorio regionale e di quelle specie che, pur non essendo autoctone, sono adattate e favorevoli all'ambiente.

La Regione Campania è impegnata da anni in attività di salvaguardia e recupero delle risorse genetiche forestali e quindi di miglioramento della biodiversità: mediante alcuni progetti *ad hoc*, la Regione ha individuato e censito nel *Libro Regionale dei Materiali di Base* (LRMB) - in conformità al dettato della normativa dell'Unione e nazionale di settore (Dir. 1999/105/CE e D.Lvo 386/2003) – diversi Materiali di Base (MB) idonei alla raccolta di materiali di propagazione delle più importanti specie forestali autoctone campane. E' stata, inoltre, realizzata una rete di prove sperimentali, nonché un arboreto da seme.

Per una corretta attività di indirizzo in materia la Regione è dotata di un Regolamento regionale n. 5/2010, che norma le attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti dai boschi iscritti nel *Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania*.

La sottomisura contribuisce prioritariamente alla focus area 4°.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento delegato (UE) n.807/2014, vengono messe in campo tutta una serie di azioni di tipo mirate, concertate e di accompagnamento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti.

In particolare è previsto il finanziamento delle seguenti azioni :

a. *Azioni mirate* per la conservazione delle risorse genetiche:

- a1. spese per la conservazione genetica *in situ* di specie autoctone di interesse forestale;
- a2. individuazione e valutazione dei materiali di base per la produzione di materiale di moltiplicazione certificato attraverso:
 - a2.1. individuazione e valutazione di aree di raccolta, sull'intero territorio regionale, relative alle principali specie forestali ed arbustive autoctone di interesse regionale;
 - a2.2. individuazione e valutazione di boschi da seme sull'intero territorio regionale;
 - a2.3. conservazione *ex situ* e *in situ*, mediante caratterizzazione, inventario, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in silvicoltura, mantenimento di unità di conservazione *ex-situ*, realizzazione di inventari telematici per le risorse genetiche conservate *in situ* e per le

collezioni *ex situ* (banche dei geni);

b. Azioni concertate per la promozione dello scambio di informazioni sulla conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche nel settore forestale dell'UE tra i competenti organismi degli Stati membri.

c. Azioni d'accompagnamento attraverso azioni relative alla formazione, informazione, diffusione e consulenze che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate.

Le azioni mirate, concertate e di accompagnamento possono essere finanziate singolarmente o nell'ambito di progetti che contengano due o tre azioni coordinate tra di loro.

L'impegno consiste nella realizzazione di progetti di conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura inerenti una o più delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento di cui al Reg Delegato (UE) n. 807/2014.

La durata dell'impegno è fissata in 5 anni.

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale per le spese ammissibili ed effettivamente sostenute per le tipologie di attività previste.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 1999/105/CE
- D.lgs. 386/2003
- Regolamento (UE) n. 702/2014 – art. 42
- Regolamento Regione Campania n. 5/2010
- L.R. 25 novembre 1994, n. 40

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

- Soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che siano proprietari, altri possessori e/o gestori di superfici forestali;
- Enti ed Istituti pubblici e privati che hanno la capacità di svolgere i servizi previsti.

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Ai fini della presente sottomisura/tipologia di intervento le spese eleggibili, per investimenti materiali ed immateriali coerenti con gli obiettivi della sottomisura, previste dall'art.45 del Reg UE 1305/2023, sono direttamente connesse alla realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento previste

dal progetto.

Spese generali nei limiti dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1.

Non sono ammissibili:

- i costi per le attività che sono obbligatorie dal punto di vista giuridico e per l'attività ordinaria della pubblica amministrazione;
- attività che prevedono la produzione di materiale genetico a fini commerciali.

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il richiedente è tenuto alla presentazione di un progetto in cui sia presente un piano di attività che contenga almeno i seguenti elementi:

- soggetti coinvolti;
- descrizione delle azioni mirate e/o concertate e/o di accompagnamento che si intende sviluppare;
- descrizione dei risultati attesi;
- cronoprogramma di attuazione del piano;
- elenco delle risorse genetiche interessate dalle diverse attività (autoctone/forestali);
- descrizione del costo complessivo e ripartizione dello stesso tra i soggetti e le attività da svolgere.

Per superfici aziendali superiori a 50 ettari: presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste; per le foreste pubbliche tali informazioni saranno rilevabili dal piano di gestione (piano di assestamento forestale) che, ai sensi della legge regionale 11/96, è obbligatorio indipendentemente dalla dimensione aziendale.

Non sono ammesse ai benefici della misura le imprese:

- destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- in difficoltà così come definite dall'art. 4, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014

È garantita la pubblicazione in un sito web esaustivo delle informazioni di cui all'art. 9 del reg 702/14.

Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dopo l'approvazione del PSR 2014-2020.

Per le azioni relative ai materiali di base, è condizione di ammissibilità la coerenza con la Direttiva 1999/105/CE e D.Lgs. 386/2003 e con gli atti di indirizzo regionali (Regolamento regionale n. 5/2010, che norma le attività di raccolta e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione

provenienti dai boschi iscritti nel *Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania*).

Per interventi in boschi già iscritti come Materiale di Base nel Libro Regionale dei Materiali di Base della Campania (LRMB), il sostegno è subordinato alla presentazione del relativo atto amministrativo di iscrizione.

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le seguenti premialità:

- qualità della proposta presentata (combinazione tra azioni mirate, concertate e di accompagnamento);
- azioni mirate e/o concertate e/o di accompagnamento aventi ad oggetto le entità forestali rare e di notevole significato fitogeografico individuate tra l'altro nell'allegato 1 della L.R. 25 novembre 1994, n. 40 Tutela della flora endemica e rara;
- localizzazione geografica dell'azione (Siti Natura 2000, Aree naturali protette, aree occupate da Materiali di base);
- costo/beneficio.

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% della spesa ammissibile per la realizzazione delle azioni mirate, concertate e di accompagnamento

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati; Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato; La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono presentare elementi di non confrontabilità con i prezzi o riferimenti di mercato e

pertanto comportano il rischio della valutazione di congruità.

R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici – La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento- I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato agli stessi.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l'Adg Intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - l'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa, prezzi regionali approvati dalla Regione Campania o prezzi approvati da altri Enti Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzi o riferimenti di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.

M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 – I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.

M 8 – L'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l'AdG disporrà verifiche in ordine all'assenza di conflitti di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di

aiuto e di pagamento.

M 9 – L'AdG di concerto con OP predisporrà appositi :

- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla operazione sono definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania all'indirizzo web

<http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 50 ettari. Per le foreste di proprietà pubblica, tali informazioni saranno rilevabili dal piano di assestamento forestale che, ai sensi della legge regionale 11/96 è obbligatoria per qualsiasi dimensione aziendale.

La dimensione di 50 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le

Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi della normativa regionale sono piani di gestione forestale i seguenti strumenti:

Piano di Assestamento Forestale (PAF) come definito dall'art.10 della L.R.11/96 per la gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici;

Piano di coltura come definito dall' art. 20 – *allegato c* della legge regionale 11/96 per la gestione dei boschi di proprietà privata. Ai fini del programma, l'adozione del Piano è obbligatoria per superfici forestali accorpate maggiori di ha 50. Laddove previsti tagli boschivi, sono equiparabili a strumenti di gestione i progetti di taglio individuati dall' art.1 dell'Allegato B *Taglio dei boschi* della Legge regionale 11/96.

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti

Piano di gestione dei materiali di base come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Non pertinente

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi sono stati descritti in maniera dettagliata nelle singole tipologie di intervento

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione sono state descritte in maniera dettagliata nelle singole tipologie di intervento.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda alle specifiche informazioni in calce a ciascuna tipologia di intervento.

8.2.14.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 34 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 50 ettari. Per le foreste di proprietà pubblica, tali informazioni saranno rilevabili dal piano di assestamento forestale che, ai sensi della legge regionale 11/96 è obbligatorio per qualsiasi dimensione aziendale.

La dimensione di 50 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti).

Tutte le azioni attivabili sono coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi del Piano Forestale Generale vigente, che declina a livello regionale i principi della gestione forestale sostenibile.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Ai sensi della normativa regionale sono piani di gestione forestale i seguenti strumenti:

Piano di Assestamento Forestale (PAF) come definito dall'art.10 della L.R.11/96 per la gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici;

Piano di coltura come definito dall' art. 20 – *allegato c* della legge regionale 11/96 per la gestione dei boschi di proprietà privata. Ai fini del programma, l'adozione del Piano è obbligatoria per superfici forestali accorpate maggiori di ha 50. Laddove previsti tagli boschivi, sono equiparabili a strumenti di gestione i progetti di taglio individuati dall' art.1 dell'Allegato B *Taglio dei boschi* della Legge regionale 11/96.

Piano di coltura e conservazione come definito dall'art. 16 della Legge regionale 11/96: per la gestione dei rimboschimenti e degli imboschimenti

Piano di gestione dei materiali di base come definito dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento della direttiva 1999/105/CE.

Individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili

Si rimanda all'analogo box della tipologia di intervento 15.1.1

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Si rimanda all'analogo box della tipologia di intervento 15.1.1

8.2.14.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento 1305/2013, in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, è consentita la revisione degli impegni assunti; inoltre, se la durata degli impegni oltrepassa il periodo di programmazione in corso è possibile rivedere gli impegni per adeguarli al quadro di programmazione successivo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso.

In corso di esecuzione dell'impegno è possibile autorizzare la trasformazione di un impegno in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- (a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- (b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;
- (c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. E' possibile inoltre adeguare gli impegni sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario. Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario. Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

Nel caso in cui il beneficiario aumenti la superficie della propria azienda in corso d'esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, è possibile estendere l'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero sostituire l'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito

della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, è possibile solo alle seguenti condizioni:

(a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;

(b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, che il restante periodo di impegno sia almeno di 3 anni e che la superficie aggiuntiva sia al massimo pari al 20% della superficie iniziale e comunque non oltre 20 ettari;

(c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno. La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come sopra previsto purché includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per 7 anni indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito. Ai sensi dell'art. 47 è possibile variare da un anno all'altro il numero di ettari cui si applicano gli impegni purché non sia compromessa la finalità dell'impegno stesso. Se il beneficiario cede parzialmente o totalmente le superfici oggetto di impegno, il subentrante può subentrare nell'impegno per il restante periodo oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, è possibile adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e senza obbligo di rimborso, per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

8.2.15. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.15.1. Base giuridica

- *Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.35, art 56, art 57*
- *Regolamento (UE) di esecuzione n. 808 - Art. 15*
- *Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione – Art. 11*
- *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01).*

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'analisi SWOT ha fatto emergere che in Campania coesistono evidenze che abbracciano diverse tematiche - talvolta distanti - su cui intervengono le politiche di sviluppo rurale, caratterizzate da un denominatore comune rappresentato dalle difficoltà strutturali ed organizzative con cui gli attori (pubblici e/o privati) si confrontano con il proprio scenario di riferimento. Piccole dimensioni, frammentazione, inadeguatezza organizzativa, rappresentano vincoli talvolta insormontabili, che si aggiungono a condizioni di contesto (geografico, demografico, socio-economico, infrastrutturale, ecc.) poco favorevoli: la comunicazione è sovente difficile (soprattutto tra zone rurali), e la realizzazione di economie di scala è più complicata per le attività che puntano a fornire non solo vantaggi economici, ma anche ambientali e sociali. Tutto ciò non favorisce né incoraggia azioni finalizzate al cambiamento.

In relazione a ciò sono stati individuati i seguenti Fabbisogni: F1, F3, F4, F5, F6, F7, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F20, F21, F22, F23.

La misura svolge un ruolo orizzontale e pertanto riveste carattere trasversale rispetto ai fabbisogni, agli obiettivi strategici, alle Priorità e Focus Area individuate nel PSR della Regione: al fine, quindi, di rispondere a detti fabbisogni saranno attivate tutte le sottomisure previste dal regolamento ad eccezione della sottomisura 2. Inoltre, per la complessa articolazione, i fabbisogni specifici, così come le Focus Area, sono indicati a fianco di ciascuna sottomisura attivata:

16. 1: Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura: per superare i vincoli organizzativi e strutturali delle singole aziende, ma anche quelli di tipo sistemico, derivanti dallo scarso coordinamento ed integrazione tra gli attori del sistema della conoscenza e tra questi e gli agricoltori. F01 - FA 1B;

16.3: Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale: per consentire il superamento di diseconomie organizzative e strutturali che limitano il pieno sviluppo di un'offerta integrata di turismo rurale su base locale, di carattere collettivo e di messa in rete di strutture e servizi su base locale F04,F1-FA 6A;

16.4: Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e

mercati locali per sostenere forme di aggregazione tra operatori agricoli e ridurre i passaggi commerciali che, inevitabilmente, comprimono il valore aggiunto dell'anello più debole della catena del valore F03, F05, F06, F07 – FA 3A;

16.5: Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per le pratiche ambientali in corso: per migliorare le performance ambientali delle attività agricole riducendone l'impatto ma anche tutelando e valorizzando il patrimonio di biodiversità e per rafforzare e rendere sinergici gli impegni assunti in comune da più beneficiari, moltiplicando sia i benefici ambientali e climatici che i benefici informativi, in termini di diffusione di conoscenze e creazione di sinergie per lo sviluppo di strategie locali. F12, F13, F14, F16, F17, F18, F21 – P 4;

16.6 Cooperazione di filiera per approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione di energia: per favorire la costituzione e l'irrobustimento di filiere agroenergetiche su base locale e potenziare le attività agro-zootecniche e forestali in favore del bilancio energetico regionale. F20, F21 – FA 5C;

16.7: Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo: per migliorare i servizi di base per la popolazione, nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), e costruire reti fra le componenti delle attività produttive con particolare riferimento al sistema agro-alimentare. F23 – FA 6A;

16.8: Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti: per pianificare ed organizzare le risorse a vantaggio dell'economia rurale e silvo-pastorale nel suo complesso F13, F14, F15, F16, F17, F20, F21, F22 – FA 4A;

16.9: Agricoltura sociale, educazione alimentare e ambientale in aziende agricole, in cooperazione con soggetti pubblici e privati: per sviluppare la capacità di "fare rete" e diversificare le attività verso tipologie di offerta non di tipo tradizionale quale l'agricoltura sociale F04 – FA 2A.

La misura contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

Innovazione: tale tematica viene sviluppata nella sottomisura 16.1 che in particolare prevede l'obbligatorietà di trasferimento dell'innovazione;

Ambiente e Clima: tale tematica viene affrontata attraverso il sostegno alle attività sostenute dalle sottomisure 16.1 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.8, 16.9.

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di incoraggiare gli operatori a lavorare insieme, a promuoverne l'integrazione attraverso un accordo di partenariato da sviluppare intorno ad un'idea. Non si tratta di soddisfare nuovi fabbisogni, ma di sostenere azioni a carattere collettivo con le quali le esigenze possono essere soddisfatte in modo più efficace. La semplice collaborazione tra soggetti diversi, quindi, può favorire l'avvio di processi di cambiamento e sostenere, con maggior forza, i fabbisogni individuati in sede di analisi.

Va precisato inoltre che la misura non può essere utilizzata per sostenere attività congiunte già in atto, ma esclusivamente per creare e realizzare progetti comuni e nuovi.

8.2.15.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di

operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.15.3.1. 16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha messo in evidenza che il sistema della ricerca in Campania è caratterizzato da una situazione di scarso coordinamento tra gli attori e le strutture di ricerca, consulenza e innovazione [W2] che aggrava una generale insufficienza di servizi evoluti alle imprese [W4] e marginalizza ulteriormente l'azienda agricola nei sistemi di cooperazione ed innovazione [W1].

In tale contesto si registra una ridotta propensione all'innovazione che, soprattutto negli ultimi anni, non appare adeguatamente sostenuta da investimenti pubblici a sostegno della ricerca, dell'innovazione e dell'assistenza tecnica [W7].

Da tale analisi emerge il fabbisogno *F01. Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del sistema della conoscenza* che la tipologia di intervento contribuisce a soddisfare.

A tal fine la tipologia di intervento mira a creare le condizioni per promuovere la diffusione dell'innovazione nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali e, dunque si collega in via principale alla Priorità P1 in generale ed in particolare alla Focus Area 1B *“Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali”* anche se, trattandosi di un intervento di natura trasversale, incide inoltre sulla priorità P4 e sulle Focus Area 2a, 3a, 5c, 5d, 5e, 6a. Inoltre essendo a supporto di molte aree strategiche trasversali, essa contribuisce a tutti e tre gli obiettivi trasversali (ambiente, cambiamenti climatici, innovazione).

La tipologia di intervento sostiene la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi (GO).

I GO sono intesi come partnership che coinvolgono una molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti (agricoltori, gestori forestali, ricercatori, consulenti, formatori, imprese, associazioni di categoria, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative, comunità rurali e altri soggetti interessati) per la realizzazione di un progetto di innovazione. In particolare, essi sono chiamati a raccogliere, intorno alle esigenze dell'impresa agricola, agroalimentare e forestale, esperienze, conoscenze e competenze specifiche che consentano di:

- individuare soluzioni operative alle problematiche poste dalla componente agricola, agroalimentare e forestale;
- agevolare le imprese agricole, agroalimentari e forestali nel cogliere particolari opportunità conseguenti l'adozione di innovazioni, anche finalizzate alla diversificazione delle attività.

Obbligo ineludibile dei GO è quello di diffondere i risultati del progetto di innovazione utilizzando, in particolare, la rete PEI e la Rete Rurale Nazionale (RRN), e rappresentare i fabbisogni di ricerca

provenienti dal settore agricolo.

La tipologia di intervento è articolata in due Azioni:

- **Azione 1** Sostegno per la costituzione e l'avvio dei Gruppi Operativi

L'obiettivo dell'azione è quello di favorire la costituzione di Team di progetto ed avviarne l'operatività, mettendoli nelle condizioni di approfondire e sviluppare un Progetto Operativo di Innovazione (POI) che potrà essere oggetto di sostegno nell'ambito della Azione 2.

A tal fine, l'azione sostiene finanziariamente la realizzazione di studi, di indagini e attività volte all'implementazione dell'idea progettuale. Inoltre, sono oggetto di sostegno le spese connesse alla costituzione formale del team di progetto.

I beneficiari dell'Azione 1 saranno selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica al cui completamento sarà concesso loro un periodo massimo di 12 mesi per costituirsi formalmente e avviare un'intensa attività, per completare e mettere a punto la proposta definitiva di Progetto Operativo di Innovazione.

Il sostegno per le attività svolte con l'Azione 1 sarà comunque riconosciuto, anche nel caso in cui la proposta di progetto (prodotta nell'ambito dell'Azione 1) non è selezionata per l'aiuto dopo essere stata valutata attraverso l'Azione 2.

- **Azione 2** Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)

L'Azione 2 sostiene la realizzazione di iniziative di cooperazione a carattere innovativo concepite e messe in atto dai GO del PEI. Tali iniziative possono concretizzarsi in:

- progetti pilota (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera a);
- sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera b);
- progetti a carattere innovativo aventi ad oggetto uno degli ambiti di intervento previsti dal Regolamento UE 1305/2013, art. 35, paragrafo 2, lettere c), d), e), f), g), h) e k).

Sulla base delle linee di indirizzo strategiche definite dall'Amministrazione Regionale saranno selezionate, attraverso specifici bandi, due tipologie di Progetto Operativo di Innovazione (POI):

- ***tipologia a)*** PO innovativi su comparti e tematiche “di sistema” strategicamente rilevanti individuati dalle Linee di indirizzo strategico per la promozione dell'innovazione della Regione Campania, definite coerentemente all'analisi di contesto e ai fabbisogni, agli indirizzi formulati dal Piano Strategico per l'Innovazione e la Ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale (PSIR) elaborato dal Mipaaf, dal documento RIS3 Campania.

La durata di questi progetti non potrà superare i 60 mesi per un importo di spesa complessivo fino a **1.000.000,00** euro.

- ***tipologia b)*** PO innovativi rispondenti a problematiche specifiche individuate dagli operatori dei settori agricoli, alimentari e forestali e dei territori rurali, e che possono essere soddisfatte in un

arco temporale di breve periodo. Per tale ragione la durata di questi progetti non potrà superare i 36 mesi per un importo complessivo fino a **500.000,00** euro.

I G.O. potranno agire anche a livello interregionale e comunitario, attraverso collaborazioni e accordi tra le Autorità di Gestione che definiscano i problemi concreti da affrontare, gli obiettivi da perseguire, le modalità di governance, le sinergie da sviluppare, le azioni da svolgere. Per quanto riguarda l'attività di animazione a carattere interregionale, un ruolo essenziale può essere svolto anche dalla RRN che, attuando la sua azione a livello nazionale, può facilitare l'individuazione di esigenze comuni a più regioni espresse dai territori.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

La tipologia di intervento applica la Sovvenzione globale, come previsto dall' art. 35 comma 6 del Reg.(UE) 1305/2013.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Piano strategico per l'innovazione e la ricerca nel sistema agricolo, alimentare e forestale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- RIS 3 – Ricerca&Innovazione Smart Specialization Strategy della Regione Campania;
- Linee di indirizzo strategiche per la promozione dell'innovazione nel campo agricolo, agroalimentare, forestale definite dall'Amministrazione Regionale;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) per la PMI nelle zone rurali, e i progetti di cooperazione forestale;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)- Parte II, punti 2.6 e 3.10

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

- Azione 1: Team di progetto costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, operatori forestali pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.
- Azione 2: Gruppi Operativi (GO), costituiti ai sensi dell'art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, le cui caratteristiche rispondano ai requisiti di ammissibilità definiti nella presente scheda di misura.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Azione 1

Sono ammissibili le spese sostenute al fine di garantire la formazione e la costituzione del Team di progetto e la corretta esecuzione delle attività previste dal piano di implementazione dell'idea progettuale del POI, e in particolare le spese connesse:

- alle attività di progettazione finalizzate alla definizione di una proposta di innovazione (studi, analisi, indagini sul territorio, ecc..);
- alla gestione delle attività, costituzione e coordinamento del gruppo (Team di progetto).

Azione 2

Sono ammissibili le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Progetto Operativo di Innovazione, e in particolare le spese connesse:

- alla costituzione (qualora non sostenute nell'ambito dell'Azione 1), funzionamento e coordinamento del GO, ivi compresi sostegni legati alla cooperazione inter-territoriale e/o transnazionale;
- alla realizzazione delle attività previste dal Progetto Operativo di Innovazione;
- a costi diretti (art.35 comma 5 lettera d del Reg. 1305/2013) di specifici progetti legati all'attuazione di un piano dettagliato, che non possono in ogni caso essere finanziati da altre misure;
- alla diffusione dei risultati del progetto.

In relazione alle attività sopra elencate nelle Azioni 1 e 2, sono ammissibili le seguenti voci di costo:

- personale dipendente a tempo determinato e, solo per i soggetti privati, anche quello a tempo indeterminato;
- external expertise: collaborazioni a progetto o occasionali, consulenze specialistiche e professionali;
- external services: acquisizioni di servizi specialistici.

Solo per l'Azione 1:

- costi di gestione e funzionamento del Team di progetto.

Solo per l'Azione 2:

- materiali e attrezzature tecnico scientifiche;
- acquisto e/o registrazione di brevetti, software e licenze;
- missioni e rimborsi spese per trasferte, anche all'estero;
- spese di funzionamento (intendendo in questa voce quelle riferibili a: affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, cancelleria e stampati, ecc., non riconducibili in altre voci di costo). Tale categoria verrà calcolata in termini forfettari in ordine del 15% del costo totale del personale fino ad un massimo del 5% del costo totale della Proposta / Progetto di innovazione e comunque fino ad un massimo di 50.000 euro per l'azione 2;
- spese di costituzione (ammissibili nell'Azione 1 o nell'Azione 2).

L'ammissibilità delle spese decorre a partire dalla data di selezione dell'istanza.

L'aiuto concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'implementazione del progetto del GO e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai singoli componenti del GO.

Le spese inerenti eventuali investimenti necessari per il progetto di innovazione saranno ammissibili nei limiti del loro uso/ ammortamento per la durata del progetto.

Sono del tutto escluse le spese di investimento riguardanti adeguamenti e migliorie di fabbricati ed immobili.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

In coerenza con gli art 56 e 57 del Reg UE 1305/13, vanno osservate le seguenti condizioni di ammissibilità:

Azione 1 e Azione 2:

Caratteristiche Soggettive del Team di progetto/potenziale GO

- deve essere composto da almeno due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali;
- almeno uno dei soggetti componenti deve possedere la qualifica di impresa del settore agricolo, operatore forestale (proprietario, possessore o gestore di foreste);
- deve presentare l'impegno a costituirsi in una forma giuridica (ad es: associazione temporanea di scopo (ATS), Consorzio di diritto privato, Società consortile, Associazione riconosciuta);
- le imprese del settore agricolo e gli operatori forestali o proprietari di foreste, dovranno essere ubicate (sede operativa) nel territorio della Campania.

Solo Azione 2

- il potenziale GO dovrà possedere un regolamento di funzionamento che evidenzia ruoli, modalità organizzative e attribuzione precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno;

- il potenziale GO dovrà presentare l'impegno a disseminare i risultati del progetto (requisito minimo: attraverso il network EIP-AGRI).

Azione 1

Caratteristiche della Proposta di innovazione

Il Team di Progetto dovrà presentare una Proposta di innovazione che contenga i seguenti elementi:

- elenco e ruolo dei soggetti proponenti;
- descrizione delle attività propedeutiche alla definitiva articolazione del POI (animazione, studi ed indagini, progettazione, tipologie e soggetti da coinvolgere per l'implementazione del progetto);
- piano finanziario;
- descrizione dell'idea di progetto innovativo che si intende sviluppare, collaudare o realizzare a carico dell'Azione 2, che evidenzii il problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro successivo trasferimento o applicazione.

Azione 2

Caratteristiche del Progetto Operativo di innovazione (POI)

Il potenziale GO dovrà presentare un POI che contenga i seguenti elementi:

- elenco e ruolo dei soggetti coinvolti nel progetto;
- descrizione dettagliata del POI che si intende sviluppare, collaudare o realizzare, contenente la descrizione del problema tecnico/organizzativo affrontato, la rilevanza del comparto/settore di intervento, i risultati attesi in termini di innovazione e le possibilità di un loro successivo trasferimento o applicazione;
- cronoprogramma di svolgimento del POI;
- ripartizione delle attività tra i vari soggetti del GO nell'attuazione del POI;
- descrizione del piano finanziario e sua articolazione per tipo di spesa e per partner;
- descrizione delle azioni di trasferimento, di promozione e comunicazione all'esterno delle attività svolte e dei successivi risultati.

Non sono ammesse ai benefici della tipologia di intervento:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

Non possono essere concessi aiuti sulla presente tipologia di intervento se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto, contenente almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi

ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Per i progetti non ricompresi nell'allegato 1 del Trattato gli aiuti recati dalla tipologia di intervento saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il Trattato.

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei Team di progetto/potenziati GO e dei relativi progetti sarà effettuata con distinti bandi pubblici sulla base dei seguenti criteri:

Azione 1

- *caratteristiche soggettive:*
 - composizione del gruppo in funzione dell'idea progettuale e delle attività innovative che esso propone di realizzare;
- *caratteristiche della Proposta di innovazione:*
 - rilevanza del problema/opportunità individuata rispetto allo scenario di riferimento settoriale e/o territoriale;
 - coerenza fra problema/opportunità individuata e proposte di innovazione;
 - potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
 - impatti previsti sul comparto e/o sull'area di intervento anche in relazione alle tematiche ambientali e cambiamenti climatici;
 - articolazione delle attività previste e relativa congruità.

Azione 2

- *caratteristiche soggettive:*
 - composizione, completezza, competenza e affidabilità del potenziale Gruppo Operativo in funzione del progetto proposto e delle attività innovative previste nel Progetto Operativo di Innovazione;
- *caratteristiche del Progetto Operativo di Innovazione:*
 - coerenza dell'analisi dello stato dell'arte e chiarezza degli obiettivi da perseguire con il Progetto Operativo di Innovazione;
 - rilevanza del problema/opportunità individuata rispetto allo scenario di riferimento settoriale e/o territoriale;
 - potenziali ricadute dell'idea progettuale sulla pratica agricola;
 - coerenza e qualità del Progetto Operativo di innovazione presentato nella prospettiva del raggiungimento degli obiettivi del PEI e del PSR;
 - efficacia del POI in termini di applicabilità dei risultati, adeguatezza della tempistica e congruità del piano finanziario;
 - efficacia delle azioni di divulgazione e disseminazione dei risultati sia verso il sistema

agricolo regionale sia verso la rete PEI.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Azione 1

Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate a partire dalla data di selezione dell'istanza fino ad un massimo di 50.000,00 euro. Il sostegno per le attività svolte con l'Azione 1 sarà comunque riconosciuto, anche nel caso in cui la proposta di progetto (prodotta nell'ambito dell'Azione 1) non è selezionata per l'aiuto dopo essere stata valutata attraverso l'Azione 2.

Azione 2

Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate a partire dalla data di selezione dell'istanza:

- tipologia a) importo complessivo fino a 1.000.000,00 euro;
- tipologia b) importo complessivo fino a 500.000,00 euro.

Per entrambe le azioni, che utilizzano la sovvenzione globale, per le spese che rientrano nel campo d'intervento di altri tipi di operazioni, si applicano l'importo massimo e l'aliquota di sostegno delle misure/operazioni di riferimento ai sensi dell'art.35 comma 6 del Reg. 1305/2013.

Nel caso di costi diretti (art.35 comma 5, lettera d del Reg. 1305/2013) di specifici progetti legati all'attuazione di un piano dettagliato (aziendale, ambientale, finalizzato all'innovazione), che non possono in ogni caso essere finanziati da altre misure, l'aliquota massima di sostegno per gli investimenti coperti dal progetto e dall'allegato I del trattato, può raggiungere il 100%, laddove per detti costi, per l'investimento ricorrano contemporaneamente le seguenti tre condizioni:

- sia riferibile ad un progetto definito di durata definita;
- non sia riferibile all'intera acquisizione di beni, ma solo al loro uso/ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile);
- non sia riferibile al miglioramento di un bene immobile.

Qualora siano soddisfatte contemporaneamente le condizioni predette, il tasso di finanziamento del 100% è applicato ai costi di utilizzo/ammortamento dei beni oggetto di finanziamento, non al valore complessivo degli stessi.

Sono sostenuti fino al 100% i rapporti di cooperazione tra imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e altri soggetti attivi nel settore dell'agricoltura.

In ogni caso nel rispetto della comunicazione riguardante gli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)", le aliquote di sostegno per i costi diretti di specifici progetti legati ad investimenti non coperti dall'allegato I del

Trattato e riferibili all'attuazione di piano dettagliato, sono fissate al:

- **100%** della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013 per le operazioni relative alla cooperazione tra almeno due soggetti nel settore forestale o nei settori agricolo e forestale.
- **50%** della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013 per forme di cooperazione tra aziende attive nel settore agricolo, imprese della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R2 Ragionevolezza dei costi

Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari

L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Le domande di pagamento

Il rischio è legato alle difficoltà di realizzazione del progetto in totale conformità con quanto approvato, a causa delle inevitabili necessità di adattamento degli interventi alle reali condizioni operative e agli imprevisti.

8.2.15.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati, sono riportate di seguito le azioni di mitigazione che l'AdG intende

mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi: é prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai GO beneficiari dell'Azione1.

M 7 - Selezione dei beneficiari: sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei GO tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi piani.

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

Le misure per la mitigazione dei rischi derivanti dalle condizioni di ammissibilità, dei criteri di selezione, degli Impegni e degli obblighi previsti nella scheda sono riportate nella tabella precedente nella colonna "Descrizione degli elementi e delle modalità di controllo"

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti della sottomisura/azione viene assicurato tramite differenti tipologie di controllo:

- amministrativo, sul 100% delle domande sia di aiuto che pagamento: eseguito sulle domande e sulla documentazione inserita sul Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore dai beneficiari e necessarie all'adesione alla misura, alla verifica dell'esecuzione degli interventi finanziati e alla verifica

del rispetto degli impegni.

- controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Con riferimento ad investimenti in immobilizzazioni materiali, il tasso di sostegno, del 100% o 50%, è applicato ai costi di utilizzo / ammortamento dei beni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'investimento è realizzato nel contesto di un progetto definito di durata definita;
- il sostegno non copre l'intera acquisizione di beni, ma solo il loro uso / ammortamento per tutta la durata del progetto specifico (calcolato in base alla normale buona prassi contabile); e
- l'investimento non consiste in un miglioramento di un bene immobile.

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Progetto pilota: progetto a carattere sperimentale il cui obiettivo è quello di testare, applicare e/o adottare i risultati dell'attività di ricerca che presentano caratteristiche di unicità, originalità, esemplarità.

Reti di imprese/contratto di rete: più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa (art. 3 d.l. 5/2009).

La **filiera corta**, come definita all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 807/2014, è una filiera in cui nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, non è implicato più di un intermediario.

Il **mercato locale** (articolo 11, paragrafo 2, lettera b del regolamento UE n. 807/2014) è un mercato di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli, anche trasformati, basato sulla logica della filiera corta, oppure un mercato dove si commercializzano prodotti agricoli, anche trasformati, in un raggio massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto all'interno del quale devono avvenire le attività di produzione, trasformazione e vendita al consumatore finale.

Proposta di innovazione: si intende il piano di attività che il Team di progetto nascente propone per ottenere il sostegno attraverso l'Azione 1. Comprende l'idea di innovazione, il piano di animazione, informazione, incontri fra soggetti interessati, nonché le attività di verifica analitica e concettuale della stessa idea: anche attraverso la realizzazione di approfondimenti (studi scientifici ed analitici), oltre che indagini di mercato ed analisi dei fabbisogni.

Progetto Operativo di Innovazione (POI). Deve intendersi il progetto che viene ad essere realizzato dal

GO con il sostegno dell'Azione 2. La sua realizzazione è frutto dall'attività preliminare svolta dal GO per verificare la fattibilità dell'idea progetto. Sia che il GO abbia utilizzato l'Azione 1, o meno. *Comprende attività di sperimentazione, collaudo, adozione di pratiche innovative, trasferimento delle conoscenze e consulenza necessarie al perseguimento degli obiettivi individuati dal GO. Comprende, inoltre, le obbligatorie attività tese a diffondere i risultati ottenuti.*

8.2.15.3.2. 16.3.1 Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La descrizione del contesto e l'analisi SWOT hanno evidenziato che la debolezza strutturale del settore agricolo della Regione Campania non consente di assicurare un livello occupazionale e di reddito in agricoltura paragonabile a quello di altri settori. (W8 e W11) Non mancano strutture operanti nel comparto del turismo rurale, tuttavia l'offerta si presenta appiattita su servizi di base (in particolare: ristorazione) e, soprattutto, in modo frammentato, non integrato (W9). Ne consegue una debolezza sistemica dell'offerta territoriale che non riesce ad intercettare le opportunità legate allo sviluppo di settori contigui né, in base ad una visione più ampia, di rete tanto meno ad integrare e valorizzare in modo coordinato l'enorme ricchezza rappresentata da risorse ambientali e paesaggistiche e da borghi rurali di pregio.

La tipologia di intervento risponde ai Fabbisogni F04, F14 rientra nella Focus Area 6a: essa incentiva attività per lo sviluppo di associazioni di operatori del turismo rurale finalizzate al miglioramento ed alla specializzazione del prodotto/servizio offerto nonché alla loro promozione e commercializzazione. In particolare, la tipologia di intervento intende favorire la cooperazione tra operatori del turismo rurale nell'ambito della specializzazione del servizio offerto e la realizzazione di iniziative collettive di promozione /commercializzazione per poter avere economie di scala ed aggredire mercati che le singole imprese non potrebbero raggiungere.

In altri termini si intende perseguire l'obiettivo di far condividere strutture e servizi dei singoli associati per poter accedere a mercati più vasti, per superare disagi strutturali grazie ad una offerta più strutturata sia dal punto dimensionale che manageriale.

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale della spesa ammissibile.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- LR n.15/2008 "Disciplina per l'attività di agriturismo" e suo regolamento attuativo.
- LR n. 5/2001 "Disciplina delle attività di B&B".
- LR n. 17/2001 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere"
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul finanziamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

Associazione composta da almeno cinque microimprese, così come definite a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, operanti nel comparto del turismo rurale.

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili le spese immateriali riconducibili ai seguenti:

- costi per la costituzione dell'associazione, allo scopo di realizzare le finalità dell'operazione;
- costi per la predisposizione del progetto (studi, analisi, indagini sul territorio);
- costi di esercizio dell'Associazione, per la durata funzionale di svolgimento del progetto (missioni e rimborsi spese per trasferte);
- costi per attività finalizzate all'organizzazione e alla partecipazione ad eventi fieristici, radiofonici e televisivi;
- azioni di marketing.

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L'associazione deve essere composta da almeno 5 microimprese operanti nel comparto del turismo rurale (operatori agrituristici, imprenditori della ricezione extra-alberghiera, imprenditori della ristorazione rurale)

E' ammessa la partecipazione di soggetti non ancora formalmente costituiti, che tuttavia assumano l'impegno a costituirsi prima della decisione individuale di aiuto.

Gli aspiranti beneficiari devono presentare un progetto dettagliato che contenga le seguenti informazioni:

- elenco delle microimprese coinvolte distinte per tipologia, per ruolo e per caratteristiche principali;
- analisi del contesto territoriale;
- descrizione delle attività, dei risultati attesi e della tempistica di realizzazione;
- descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse attività;
- descrizione delle eventuali attività di formazione.

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle associazioni e dei relativi progetti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

composizione Associazione in relazione a:

- competenza dei componenti
- esperienza dei componenti in funzione alla finalità della associazione.

progetto:

- che preveda azioni congiunte con altre associazioni beneficiarie o con enti o aziende pubbliche di promozione turistica;
- che preveda la partecipazione a fiere o azioni di marketing realizzate all'estero o di rilevanza nazionale.

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al **70%** della spesa ammissibile per ciascun progetto con riferimento ai costi riferiti all'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari

L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici

I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi

E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi.

Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari

Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità delle Associazioni di microimprese tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti

M 8 – Sistemi informatici

Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà la

predisposizione di:

procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente per la presente tipologia di intervento.

8.2.15.3.3. 16.4.1. Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi di contesto emerge che le aziende agricole campane si caratterizzano per una dimensione ridotta rispetto alla media nazionale e per una elevata frammentazione: oltre il 60% detiene, infatti, meno di 2 ettari. Inoltre, nell'ambito della filiera agroalimentare, la produzione primaria continua a rappresentare l'anello più debole in quanto la catena del valore è spostata a favore dei settori commerciale, distributivo e di trasporto.

Gli elementi della SWOT (W11) mettono in evidenza condizioni oggettive di debolezza organizzativa e strutturale delle aziende agricole, incapaci di sviluppare forme stabili di offerta collettiva (W15) con conseguente spostamento della catena del valore a valle della filiera.

Emergono, pertanto, i seguenti fabbisogni F03, F05, F06 e F07 e indirettamente F19 che la tipologia di intervento contribuisce a soddisfare, influenzando anche sugli obiettivi trasversali clima e innovazione.

La tipologia di intervento contribuisce prioritariamente al raggiungimento dell'obiettivo di cui alla Focus Area 3a e secondariamente agli obiettivi di cui alle Focus Area 2a e 6a: la stessa, infatti, intende superare le limitate dimensioni aziendali, che rappresentano un vincolo, favorire forme di aggregazione dell'offerta e accrescere, per quelle realtà produttive campane caratterizzate dall'alta frammentazione delle aziende, il valore dei prodotti dell'agricoltura attraverso l'abbattimento delle fasi che separano l'agricoltore dal consumatore con l'implementazione di filiere corte e mercati locali.

L'intervento sostiene lo sviluppo della cooperazione tra imprese agricole e/o tra imprese agricole e di trasformazione (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato) o commercializzazione di prodotti agricoli, per la costituzione e la promozione di filiere corte e mercati locali, finalizzata a rafforzare la fase di aggregazione e di commercializzazione delle produzioni agricole, accrescendo e consolidando la competitività delle aziende agricole che si trovano in una posizione di debolezza nei confronti degli altri attori della filiera ed in particolare della distribuzione organizzata.

Lo sviluppo delle filiere corte, attraverso una contrazione di passaggi, riduce la distanza tra produttore e consumatore favorendo uno spostamento della catena del valore a monte, con l'obiettivo tra gli altri di esaltare il ruolo dell'agricoltura ed aumentare il potere contrattuale dei produttori primari, consente un maggiore guadagno per i produttori e consente e di avere un rapporto qualità prezzo più conveniente per il consumatore.

Lo sviluppo dei mercati locali tende a riallocare la ricchezza all'interno del territorio e comporta anche benefici sociali legati alla creazione di un rapporto di fiducia tra il consumatore e il produttore, nonché a favorire la conoscenza e la valorizzazione del territorio di origine dei prodotti.

L'intervento, quindi, attraverso il sostegno alle forme di cooperazione di filiera, intende migliorare le prestazioni economiche dei produttori primari accrescendo l'efficienza nelle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e incoraggiando, indirettamente, lo sviluppo di strutture per la trasformazione e la commercializzazione anche su piccola scala.

La cooperazione può riguardare forme associative che prevedono accordi con catene distributive nell'ambito di canali HO.RE.CA., della GDO, l'organizzazione di farmers' markets e tipologie assimilabili.

Questa tipologia di intervento, quindi, contribuisce alla valorizzazione dei territori rurali, delle produzioni locali tradizionali ed alla tutela della piccola agricoltura, con ricadute anche in termini ambientali derivanti dalla riduzione di passaggi, trasporto e movimentazioni dei prodotti agricoli ed alla conservazione della biodiversità vegetale.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 80% delle spese ammissibili.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto di cooperazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di approvazione del progetto.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto MIPAAF del 20/11/2007 che definisce, in attuazione dell'articolo 1, comma 1065 della legge 27/12/2006 n. 296, le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.
- L.R. n. 20 del 08/08/2014 "Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera".

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

Il beneficiario è un Gruppo di cooperazione (GC) costituito da almeno 2 imprese agricole singole o associate, o da almeno 2 imprese agricole singole o associate e altri soggetti della filiera non necessariamente attivi nel settore agricolo, mantenendo la prevalenza della parte agricola, che si aggregano nelle forme previste dal codice civile o che si uniscono sotto forma di associazioni temporanee di scopo, associazioni temporanee di imprese, contratti di rete ed altre forme prive di autonoma soggettività fiscale, per costituire o promuovere filiere corte e/o realizzare e promuovere mercati locali per la vendita diretta di prodotti agricoli anche trasformati, a condizione che la cooperazione sia ad esclusivo vantaggio del settore agricolo e che in caso di trasformazione il risultato è un prodotto agricolo.

In caso di costituzione di associazioni temporanee di impresa o altre forme prive di autonoma soggettività fiscale, tra le aziende che si associano deve essere individuato un soggetto "capofila" che si

assume l'onere per la realizzazione del progetto.

Il beneficiario può essere rappresentato da un GC in corso di costituzione, oppure già costituito che intende intraprendere un nuovo progetto comune.

Possono aderire al GC anche soggetti non attivi nel settore agricolo la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell'intervento ed a condizione che la cooperazione sia a esclusivo vantaggio del settore agricolo. Ad esempio: Enti pubblici che mettono a disposizione spazi per l'allestimento di mercati di vendita diretta, Organizzazioni Professionali agricole o altre Organizzazioni che promuovono e consentono la realizzazione delle iniziative.

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili le spese riconducibili alle seguenti tipologie:

- costi relativi a studi sulla zona interessata, analisi di mercato e di studi fattibilità, predisposizione del progetto;
- costi di esercizio del GC, compresa la costituzione dello stesso, per tutta la durata funzionale dello svolgimento del progetto;
- costi di animazione dell'area interessata finalizzata ad avvicinare i produttori ai consumatori al fine di rendere attuabile un progetto;
- costi per attività promozionali finalizzate a potenziare l'aggregazione, la programmazione e l'integrazione delle filiere agroalimentari, comprese le spese di progettazione e realizzazione della promozione, nonché i costi per valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto e la sua sostenibilità ambientale e quelli per valorizzare e promuovere nuovi prodotti agricoli e/o processi produttivi sempreché riferiti ad attività agricola.

Sono escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio già svolta dai beneficiari o dai singoli soggetti che aderiscono al Gruppo di cooperazione.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Le imprese agricole che aderiscono al GC devono avere la propria sede operativa ed almeno i due terzi dei terreni nella regione Campania.

Le forme di cooperazione devono essere ad esclusivo vantaggio del settore agricolo a prescindere dal fatto che i soggetti che aderiscono al GC siano attivi nel settore agricolo.

Le attività finanziabili devono essere realizzate nella regione Campania.

I prodotti trasformati, dopo le fasi di trasformazione, devono rientrare tra quelli elencati nell'allegato I del Trattato.

In caso di integrazione orizzontale e verticale finalizzata alla promozione e alla costituzione di filiere corte, tra i produttori agricoli primari di base ed il consumatore finale, non può inserirsi più di un soggetto terzo.

In caso di integrazione orizzontale e verticale finalizzata alla realizzazione e alla promozione di mercati locali di vendita diretta al pubblico, i mercati devono rispondere alla logica della filiera corta oppure devono essere realizzati in un raggio chilometrico massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine dei prodotti.

Le spese ammissibili devono essere relative alle attività dell'intero GC e non a quelle riferite ai singoli partner del Gruppo.

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il beneficiario deve presentare un progetto che contenga almeno i seguenti elementi:

- descrizione del contesto e dei fabbisogni;
- descrizione dei risultati attesi dopo la realizzazione del progetto;
- soggetti che si aggregano e che partecipano al progetto e relativi settori di attività;
- tempistica di realizzazione del progetto;
- filiere coinvolte nel progetto e dettaglio dei prodotti previsti;
- descrizione delle azioni che si intendono realizzare con localizzazione e dettagliato cronoprogramma.

I criteri di selezione dei progetti, basati su principi di trasparenza e imparzialità, saranno ispirati a valutazioni che dovranno assicurare:

- elevata qualità dei progetti in termini di sostenibilità ambientale che prevedono minore distanza tra azienda produzione e realizzazione delle attività previste;
- la più ampia partecipazione di imprese agricole;
- maggiori servizi aggiuntivi al consumatore in termini di informazione sulle caratteristiche nutrizionali, di tracciabilità e di salubrità dei prodotti acquistati;
- un'ampia gamma di prodotti agricoli previsti.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 80% delle spese ammissibili di cui al precedente paragrafo "*Costi ammissibili*", conformi al paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Ragionevolezza dei costi Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici. I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

R01 - M 16.4 - Commercializzazione di prodotti anche trasformati che, dopo le fasi di trasformazione, non rientrano tra quelli elencati nell'allegato I del Trattato

8.2.15.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'Adg intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari. Potranno essere di particolare utilità le attività di accompagnamento e supporto ai beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità del Gruppo di cooperazione tenendo anche conto dell'adequazione della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità

ed alla complessità dei relativi progetti

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà la predisposizione di:

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa

M01 – M 16.4 – Il beneficiario dovrà comunicare preventivamente alla realizzazione degli eventi l'elenco dei prodotti che saranno venduti.

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm> , per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

La **filiera corta**, come definita all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 807/2014, è una filiera in cui nel passaggio del bene tra produttore primario e consumatore finale, non è implicato più di un intermediario.

Il **mercato locale** (articolo 11, paragrafo 2, lettera b del regolamento UE n. 807/2014) è un mercato di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli, anche trasformati, basato sulla logica della filiera corta, oppure un mercato dove si commercializzano prodotti agricoli, anche trasformati, in un raggio massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto all'interno del quale devono avvenire le attività di produzione, trasformazione e vendita al consumatore finale.

8.2.15.3.4. 16.5.1 Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso

Sottomisura:

- 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Dall'analisi SWOOT emerge che in alcune aree rurali della Campania persiste una diffusa presenza di fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico (W20) dove si riscontra una bassa efficienza organizzativa del ciclo dei rifiuti agricoli (W27). Tale degrado e l'intensivizzazione determinano inoltre una costante minaccia alla salvaguardia della biodiversità (W43), delle acque e del patrimonio naturale (W24, W30), del suolo, sia in termini di struttura e sostanza organica (W26, W21), di rischio erosione (W31) che idrogeologico (W30). Il carico zootecnico è particolarmente elevato nelle province di Napoli e Caserta (W29) e i metodi di spandimento dei reflui di allevamento sono in genere inefficienti (W22).

Emergono, quindi, i seguenti fabbisogni F12, F13, F14, F16, F17, F18, F21 che la sottomisura contribuisce a soddisfare. Infatti con questa tipologia di intervento si sostengono partenariati promossi da una pluralità di soggetti che si aggregano per la realizzazione di "Progetti collettivi" finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura. I progetti collettivi consentono di rafforzare e rendere sinergici gli impegni assunti in comune da più beneficiari, moltiplicando sia i benefici ambientali e climatici che i benefici informativi, in termini di diffusione di conoscenze e creazione di sinergie per lo sviluppo di strategie locali.

La tipologia di intervento sostiene quindi, oltre all'aggregazione tra attori, anche l'aggregazione tra Misure e Sottomisure del presente PSR, contribuendo in modo diretto all'intera Priorità 4 e in modo indiretto alle Focus Area 5D, 5E.

Tale tipologia di intervento inoltre è funzionale agli obiettivi trasversali "Ambiente", "Cambiamenti climatici" e "Innovazione", in quanto favorisce la cooperazione tra diversi soggetti per l'individuazione di strategie innovative adeguate alla complessità dei diversi aspetti connessi ai temi ambientali e ai cambiamenti climatici.

I Progetti collettivi dovranno interessare una o più aree tematiche tra quelle sotto indicate:

1. *Biodiversità naturalistica e agraria*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al miglioramento dello stato di conservazione delle aree Rete Natura 2000 e delle altre aree ad alto valore naturalistico; alla tutela e valorizzazione delle varietà vegetali e razze animali a rischio di estinzione anche attraverso le produzioni tipiche locali e di alto valore derivanti dalle stesse.
2. *Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico*: i Progetti collettivi saranno finalizzati al mantenimento e miglioramento dei livelli di sostanza organica del suolo, al contrasto ai fenomeni di erosione, alla protezione del territorio dal dissesto idrogeologico e maggiore resilienza ai cambiamenti climatici.
3. *Gestione e tutela delle risorse idriche*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al miglioramento della gestione delle acque e alla tutela dei corpi idrici.
4. *Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca prodotte in agricoltura*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al miglioramento delle performance ambientali connesse alle emissioni

prodotte da allevamenti zootecnici e da pratiche agricole, in particolare su aree regionali ad agricoltura intensiva e/o ad elevata densità zootecnica.

5. *Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale*: I Progetti collettivi saranno finalizzati al mantenimento o ripristino della diversità del paesaggio, al recupero di aree degradate per dissesto o abbandono, alla salvaguardia del paesaggio anche attraverso una razionale gestione dei rifiuti agricoli.

La presente tipologia di intervento finanzia le azioni che consentono accordi di cooperazione tra imprese agricole e forestali, enti pubblici territoriali, enti di ricerca e sperimentazione, associazioni e altri portatori di interesse locale, che si realizzano attraverso un Progetto collettivo ad oggetto l'individuazione e l'azione congiunta sul territorio di una serie di interventi previsti dal PSR, riportati nella tabella che segue, per corrispondere agli obiettivi delle aree tematiche sopra indicate.

Il sostegno è erogato per le seguenti attività:

- azioni di animazione e di condivisione delle conoscenze tra gli attori di un determinato territorio con specifiche problematiche ambientali per l'approfondimento conoscitivo e la concertazione di azioni coordinate;
- azioni di coinvolgimento del maggior numero di beneficiari, in particolare degli imprenditori agricoli;
- realizzazione di un accordo di cooperazione territoriale, nel quale sono condivisi gli interventi da realizzare da parte dei soggetti partecipanti;
- realizzazione di un progetto collettivo che attua l'accordo di cooperazione con riferimento ai tempi di realizzazione e alle attività di ciascun partecipante per il raggiungimento degli obiettivi.

Misura 4 - Tipologia di operazione 4.1.3	Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e dell'ammoniaca (area tematica 4)
Misura 4 - Tipologia di operazione 4.3.2	Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari (area tematica 3)
Misura 4 - Tipologia di operazione 4.4.1	Prevenzione dei danni da fauna (area tematica 1)
Misura 4 - Tipologia di operazione 4.4.2	Creazione e/o ripristino e/o mantenimento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario (area tematica 5)
Misura 5 - Tipologia di operazione 5.1.1	Azioni preventive per la riduzione degli effetti delle avversità atmosferiche sulle produzioni agricole e del rischio di erosione suolo (area tematica 2)
Misura 8 - Tipologia di operazione 8.1.1	Sostegno alla forestazione e all'imboschimento (area tematica 2)
Misura 8 - Tipologia di operazione 8.3.1	Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (aree tematiche 1,2)
Misura 8 - Tipologia di operazione 8.4.1	Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici (aree tematiche 1,2)
Misura 8- Tipologia di operazione 8.5.1	Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (aree tematiche 1,2,5)
Misura 10 - Tutte le tipologie di operazioni	Pagamenti agro climatico ambientali (aree tematiche 1, 2, 3, 4)
Misura 11 - Tutte le tipologie di operazioni	Agricoltura biologica (aree tematiche 1, 2, 3, 4)
Misura 15 - Tutte le tipologie di operazioni	Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima (aree tematiche 1, 2, 3, 4)
Misura 1 - Tipologia di operazione 1.1.1	Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (tutte le aree tematiche)
Misura 1 - Tipologia di operazione 1.2.1	Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione (tutte le aree tematiche)
Misura 2 - Tipologia di operazione 2.1.1	Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza (tutte le aree tematiche)

Figura azione congiunta sul territorio di una serie di interventi previsti dal PSR

8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale.

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Obblighi normativi previsti per le singole misure attivate dai beneficiari dei progetti collettivi.
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"

8.2.15.3.4.4. Beneficiari

Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un Progetto collettivo afferente alle aree tematiche sopraindicate. Il partenariato deve essere costituito da imprese agricole e/o forestali, anche sotto forma di reti di imprese, organizzazioni di produttori, cooperative agricole, consorzi e almeno un soggetto fra le seguenti categorie:

- Associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi;
- Enti pubblici territoriali della Campania;
- Enti di ricerca, così come definiti dalla regolamentazione comunitaria.

E' ammessa solo la nuova costituzione delle forme associative prescelte.

Qualora in corso di realizzazione del Progetto uno o più sottoscrittori dell'accordo di cooperazione rinuncino a effettuare le attività richieste, il progetto rimane valido a condizione che il numero di aziende agricole partecipanti al progetto non si riduca di oltre il 30% rispetto al numero iniziale e inoltre che prosegua l'attività un soggetto che assicuri l'animazione e la valorizzazione del progetto collettivo.

8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della stessa e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Progetto collettivo:

- costi amministrativi e legali per la costituzione del partenariato e per gli studi propedeutici e di fattibilità;
- costi di coordinamento, gestione e funzionamento del partenariato, comprese le spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa a rendicontazione e così come definito nel capitolo 8.1;
- costi di animazione dell'area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il progetto collettivo, compreso i costi delle attività promozionali.

Gli interventi previsti nel Progetto collettivo sono realizzati sulla base di quanto fissato nelle singole Misure ed operazioni del PSR.

Nel caso in cui i beneficiari delle Misure degli art. 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e art. 29 (agricoltura biologica) desiderino organizzarsi insieme nella presentazione della domanda delle suddette misure, i costi assunti per l'adesione collettiva devono essere fatti rientrare nei "costi di transazione" delle singole domande di aiuto e non nella cooperazione.

Per quanto riguarda i Progetti collettivi che includono attività finanziate da più misure, incluse quelle sopra menzionate, la superficie legata al finanziamento deve essere individuata dai criteri delle misure 10 e 11.

Sono escluse spese per acquisto di attrezzature usate.

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti soggettivi:

- il partenariato deve essere costituito da imprese agricole o forestali singole (almeno due) e/o associate ubicate nel territorio regionale e da almeno un soggetto fra le seguenti categorie: Associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, Enti pubblici territoriali regionali, Enti di ricerca;
- il partenariato deve assumere forma giuridica (ad es ATS associazione temporanea di scopo).

Caratteristiche del Progetto Collettivo. Il partenariato deve presentare un Progetto che contenga:

- l'elenco dei partecipanti in partenariato;
- l'area o le aree tematiche interessate dall'intervento;
- gli obiettivi del progetto;
- le Misure e sottomisure e tipologie di intervento che verranno attivate nell'ambito del progetto per il raggiungimento degli obiettivi;
- il piano finanziario e il ruolo dei partecipanti.

8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei Progetti collettivi, per ciascuna area tematica, sarà effettuata sulla base di criteri territoriali e criteri tecnici, definiti nei documenti attuativi, che permetteranno una valutazione ed una comparazione di proposte progettuali aventi caratteristiche differenti.

Tali criteri terranno conto dei seguenti elementi di valutazione:

- efficacia del progetto sulla base della sua validità tecnica e innovazione organizzativa;
- benefici ambientali previsti dal progetto sul comparto e/o sull'area di intervento;
- composizione e completezza del partenariato in funzione degli obiettivi indicati nel progetto presentato;

- rappresentatività dell'area interessata rispetto alle aree tematiche di intervento indicate;
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 70% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di 100.000 euro, con riferimento ai costi di cui all' art 35 del Regolamento (UE) 1305/2013. Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e in ogni caso non superiore a cinque anni.

Per gli interventi che ricadono nell'ambito di altre Misure, valgono gli importi e l'intensità di aiuto stabiliti da tali Misure.

8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi - Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei beneficiari tenendo anche conto dell'adequatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti.

M 8 – Sistemi informatici

Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm> , per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM

Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.15.3.5. 16.6.1 Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione di energia

Sottomisura:

- 16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

8.2.15.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

In Campania, come rilevato nell'analisi SWOOT, la produzione di energia da fonte rinnovabile non è ancora sufficiente ad equilibrare il bilancio energetico regionale (W32); tuttavia le caratteristiche geografiche della regione e dei sistemi produttivi agricoli e forestali determinano una consistente produzione di biomassa non utilizzata (W22, W26, W29) che può consentire lo sviluppo di filiere agro energetiche.

La tipologia di intervento risponde, quindi, ai seguenti fabbisogni: F20, F21 e pertanto sostiene la costituzione e il funzionamento di partenariati tra produttori di biomasse di natura forestale e/o agricola e trasformatori di tali biomasse per il loro utilizzo energetico nella produzione alimentare, nella produzione di energia e nei processi industriali.

In particolare, si incentiva la costituzione di filiere corte con l'obiettivo di gestire in maniera collettiva le biomasse aziendali, agricole e forestali nonché l'eventuale trattamento, secondo modalità sostenibili dal punto di vista economico e ambientale, per un loro utilizzo a fini energetici.

La tipologia di intervento contribuisce in modo diretto alla Focus Area 5C e in modo indiretto alla Focus Area 5D ed inoltre è funzionale agli obiettivi trasversali "Ambiente", "Cambiamenti climatici" e "Innovazione".

Per ottenere il sostegno è necessaria la presentazione di un "Piano di attività della filiera", contenente quanto indicato nella sezione "condizioni di ammissibilità".

Il sostegno è concesso ai soli Piani di attività della filiera che assicurano un approvvigionamento sostenibile esclusivamente di biomassa residuale di provenienza regionale e sono inoltre esclusi gli approvvigionamenti di biomassa dedicata agricola e/o forestale che comportano degli input energetici per il loro ottenimento.

Qualora il "Piano di attività della filiera" preveda la realizzazione, il miglioramento o l'espansione dell'impianto per la produzione di energia da biomassa, tale investimento può essere effettuato aderendo alla Misura 7.2. - Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico – operazione 2 - Investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

8.2.15.3.5.2. Tipo di sostegno

Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese ammissibili, in coerenza con

quanto previsto nel paragrafo 5 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale.

8.2.15.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003: “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”.
- DM del 2 marzo 2010 del MiPAAF ad oggetto: “Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica”
- DM del 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, ad oggetto “Linee guida nazionali per l'autorizzazioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi dell'art. 12 del DLgs n. 387/2003
- Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/307CE
- DM del 15 marzo 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico ad oggetto “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome
- Delibera della Giunta Regionale n. 48 del 28/02/2014 “Revoca della DGR 1642/2009 e Disciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del Dlgs 387/2003
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”

8.2.15.3.5.4. Beneficiari

Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un Piano di attività della filiera. Il partenariato può essere costituito da:

- produttori di biomassa agricola o forestale, singoli o associati;
- soggetti che effettuano il trattamento della biomassa;
- enti pubblici territoriali regionali;
- soggetti che forniscono consulenza aziendale;
- soggetti che erogano un servizio di formazione agli operatori della filiera;
- altri soggetti funzionali al Piano di attività della filiera da realizzare.

8.2.15.3.5.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della stessa e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Piano di

attività della filiera:

- costi amministrativi e legali per la costituzione del partenariato compresi gli studi propedeutici e di fattibilità;
- costi di coordinamento, gestione e funzionamento del partenariato, comprese le spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa a rendicontazione e così come definito nel capitolo 8.1;
- costi di animazione dell'area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il Piano di attività della filiera.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività della cooperazione, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività svolta dai partecipanti al Piano di attività della filiera.

I costi di realizzazione di tutte le altre attività previste dal Piano di attività della filiera, se riconducibili ad interventi previsti dal PSR, faranno riferimento alle condizioni in esso fissate per le singole Misure ed operazioni.

8.2.15.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti soggettivi:

- il partenariato deve essere costituito da imprese agricole o forestali singole (almeno due) e/o associate ubicate nel territorio regionale e da almeno un soggetto che effettua il trattamento della biomassa;
- il partenariato deve assumere forma giuridica (ad es ATS associazione temporanea di scopo).

Presentazione di un Piano di attività della filiera che identifichi puntualmente:

- l'ambito territoriale relativo alla filiera;
- i soggetti coinvolti e il loro ruolo nell'ambito del Piano di attività;
- le tipologie di biomasse;
- la sostenibilità economica ed ambientale del Piano;
- le modalità di animazione necessarie per consentire la realizzazione della filiera e il suo funzionamento;
- il piano finanziario.

8.2.15.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei "Piani di attività della filiera" sarà effettuata sulla base di criteri che saranno riportati nel bando e permetteranno una valutazione ed una comparazione di proposte progettuali aventi caratteristiche differenti.

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- efficacia del progetto sulla base di criteri territoriali e di criteri tecnici;
- impatti previsti dal progetto sul comparto e/o sull'area di intervento;
- efficacia del piano di animazione;
- composizione/completeness del partenariato in funzione degli obiettivi indicati nel progetto presentato;
- presenza di un impianto da FER, già realizzato o in fase di realizzazione, per l'utilizzazione a fini energetici delle biomasse oggetto del "Piano di attività della filiera";
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

8.2.15.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari al 70% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 100.000 euro, con riferimento ai costi di cui all' art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e in ogni caso non superiore a cinque anni.

8.2.15.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi - Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la

presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei partenariati tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti.

M 8 – Sistemi informatici

Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.

- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

--

8.2.15.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm> , per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.15.3.6. 16.7.1 Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

Sottomisura:

- 16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo

8.2.15.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato nelle aree interne del territorio campano la mancanza di una visione strategica complessiva di sviluppo ed un'offerta di servizi di interesse collettivo significativamente limitata che non riesce a soddisfare le esigenze delle popolazioni ivi residenti, provocando un incremento del processo di marginalizzazione e di spopolamento (W36 e W37).

La tipologia di intervento contribuisce, quindi, a soddisfare il fabbisogno F23, risponde all'obiettivo della priorità P6 focus area 6a e concorre all'obiettivo trasversale "innovazione".

Tale tipologia di intervento rappresenta la modalità di partecipazione del PSR all'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) prevista dall'Accordo di Partenariato e si concentra in due ambiti di intervento:

- miglioramento dei servizi alla persona
- servizi alle imprese.

Pertanto la tipologia prevede due azioni:

Azione A: miglioramento dei servizi di base per la popolazione, in particolar modo in campo socio-sanitario;

Azione B: costituzione di reti fra le componenti delle attività produttive con particolare riferimento al sistema agro-alimentare.

8.2.15.3.6.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

La tipologia di intervento applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

8.2.15.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- D.G.R. n. 600 del 01/12/2014 "Strategia Aree Interne. Determinazioni";
- Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia;
- Legge Regionale n. 13/2008 "Piano Territoriale Regionale";
- L.R.11/2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, N. 328" e relativo Regolamento regionale n. 4/2014 di attuazione.

8.2.15.3.6.4. Beneficiari

Associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, costituiti da almeno un soggetto pubblico ed un soggetto privato (imprese agricole, imprese artigiane, associazioni, soggetti in forma singola o associata già sul territorio da almeno un anno ed operanti in ambito socio-sanitario e/o socio-assistenziale, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti di ricerca, organismi di consulenza).

8.2.15.3.6.5. Costi ammissibili

Azione A

1. esercizio dell'attività di cooperazione, comprendente: le spese amministrative e legali, il personale coinvolto (in relazione ai servizi erogati), le missioni, il materiale didattico/informativo, la divulgazione, le spese generali;
2. attività di progettazione, compresi i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità,
3. coordinamento del progetto;
4. attività di animazione e divulgazione sui territori relativa al progetto afferente la strategia;
5. materiale di consumo per lo svolgimento delle attività;
6. investimenti finalizzati alla ristrutturazione e/o ampliamento di edifici di proprietà pubblica per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-culturali, e per l'acquisto di materiali ed attrezzature funzionali ad essi

Azione B – sono coperti i soli costi della cooperazione per:

1. l'esercizio dell'attività di cooperazione, comprendente: le spese amministrative e legali, il personale coinvolto (in relazione ai servizi erogati), le missioni, il materiale didattico/informativo, la divulgazione, le spese generali;
2. attività di progettazione, compresi i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità,
3. coordinamento del progetto;
4. l'attività di animazione e divulgazione sui territori relativa al progetto afferente la strategia;
5. materiale di consumo per lo svolgimento delle attività.

Le spese generali sono riconosciute entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo 8.1

8.2.15.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

1. la tipologia di intervento è applicabile esclusivamente al territorio della Regione Campania ricadente in una delle Aree Progetto selezionate dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne per la Campania;
2. l'intervento deve rientrare fra quelli previsti dall'ITI delle Aree progetto individuate dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne - Regione Campania;
3. Ciascuna associazione di partner pubblici e privati può avanzare una sola domanda di sostegno e

per una sola azione;

4. Il soggetto capofila dell'associazione di partner pubblici e privati deve essere obbligatoriamente un ente pubblico;
5. Per l'Azione A il progetto, relativamente alla parte strutturale e per la parte riguardante gli enti pubblici, deve essere incluso nel piano triennale e annuale delle opere pubbliche;
6. Per l'azione B la cooperazione deve essere ad esclusivo vantaggio del settore agricolo attraverso rapporti di cooperazione tra diverse imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e altri soggetti attivi nel settore dell'agricoltura che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale.

8.2.15.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Considerato il modello di gestione della Strategia Area interne, i criteri di selezione saranno applicati solo nel caso in cui le risorse non siano sufficienti alla copertura finanziaria delle proposte progettuali presentate.

Azione A

- caratteristiche del richiedente: composizione del partenariato (numero componenti, competenza, esperienza, qualificazione dei partecipanti);
- livello di progettazione;
- adozione di processi a favore della sostenibilità ambientale;
- rispetto della tipologia costruttiva esistente mediante l'uso di materiali tipici della zona.

Azione B

- caratteristiche del richiedente: composizione del partenariato (numero componenti, competenza, esperienza, qualificazione dei partecipanti);
- caratteristiche tecnico-economiche e territoriali del progetto (propensione alla creazione di nuove opportunità occupazionali, presenza e diffusione di prodotti di qualità, utilizzo di tecnologie innovative, presenza di attori naturalistici e culturali).

8.2.15.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per l'Azione A il sostegno, relativamente alle voci di costo 1,2,3,4,5, è erogato per una durata non superiore a 3 anni. Il totale delle voci da 1 a 5 non può superare il 10% della voce 6- investimenti.

Per l' Azione B il sostegno è erogato per una durata non superiore a 5 anni per un massimo di 120.000,00 euro anno.

L'Azione A applica l'approccio di tipo sovvenzione globale ai sensi del paragrafo 6 art 35 del Reg UE 1305/13: in tal caso saranno rispettati gli stessi importi e tassi massimi previsti dalla tipologia 7.4.1. che finanzia investimenti finalizzati alla ristrutturazione e/o ampliamento di edifici di proprietà pubblica per

l'erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-culturali nonché l'acquisto di materiali ed attrezzature funzionali

L'Azione B non applica l'approccio di tipo sovvenzione globale.

Il sostegno è erogato al 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013.

L'azione A non si configura come Aiuto di Stato ai sensi del TFUE in quanto sostiene la realizzazione di opere infrastrutturali ad uso pubblico e l'attivazione di servizi di pubblica utilità.

L'azione B, promuovendo rapporti di cooperazione ad esclusivo vantaggio del settore agricolo attraverso rapporti di cooperazione tra diverse imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e altri soggetti attivi nel settore dell'agricoltura che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, rientra nel campo di applicazione dell'art 42 del TFEU.

8.2.15.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.6.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei partenariati - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi - Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori;

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari;

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei partenariati tenendo anche conto dell'adequatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti;

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria;

M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm> , per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

--

8.2.15.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la tipologia di intervento

8.2.15.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente per la presente tipologia.

8.2.15.3.7. 16.8.1 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.15.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

Come emerso dall'analisi di contesto, nella Regione Campania dagli anni '60 ad oggi si è registrato un incremento del 43% circa della superficie forestale, in massima parte collocata nelle aree interne maggiormente sensibili. Di contro, gli elementi emergenti della SWOT (W2, W10, W18, W20, W25, W26, W30, W31, W32, W40, W41, W42, W43) evidenziano che il territorio soffre di situazioni di marginalità, di mancanza o ridotta adesione a sistemi di certificazione, oltre che di diffusi fenomeni di degrado ambientale e paesaggistico, di dissesto idrogeologico e di erosione del suolo, di insufficienza di fonti di energia rinnovabili, di minaccia alla qualità delle acque, di erosione genetica e declino della biodiversità.

Il quadro di riferimento riguardante la conoscenza, la pianificazione e la gestione delle risorse territoriali - e di quelle forestali, in particolare - appare piuttosto frammentato e non consente una corretta gestione del territorio, vanificando gli sforzi orientati a migliorare il contributo delle attività agroforestali al raggiungimento di importanti obiettivi climatico-ambientali e paesaggistici.

Emergono, pertanto, i seguenti fabbisogni per le aree forestali: F13, F14, F15, F16, F17, F18, F20, F21, F22.

La Regione Campania, attraverso la sottomisura 16.8, intende avvalersi della Pianificazione forestale, allo scopo di preservare le risorse boschive, di migliorarle e di raggiungere la perpetuità e la costanza delle utilità che da esse derivano ai proprietari ed alla collettività.

La sottomisura risponde prioritariamente all'obiettivo specifico della **Focus Area 4a** ma anche, agli obiettivi di altre Focus area (**5e, 6a, 4c, 4b, 5c**) ed assume un ruolo orizzontale nella politica di sviluppo rurale (**obiettivi trasversali**: Ambiente, Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, Innovazione) ponendo particolare attenzione ai temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici ed alla green economy.

In tale ottica si inserisce il sostegno alla redazione dei Piani di Gestione Forestale (PGF) di superfici forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali, di proprietà pubblica e privata coinvolte in attività di cooperazione/aggregazione. Queste attività devono essere tese a sviluppare ed ottimizzare le molteplici funzioni proprie dei complessi boscati e pastorali dei propri ambiti territoriali.

In particolare con il PGF si favorisce una migliore organizzazione delle risorse a vantaggio dell'economia rurale e silvo-pastorale nel suo complesso, riducendo il problema della parcellizzazione e frammentazione delle proprietà e favorendo le sinergie tra le diverse figure presenti sul territorio che possono mettere a frutto le capacità produttive presenti in loco ed i servizi eco-sistemici propri delle aree silvo-pastorali.

Dovrà, quindi, essere garantita la gestione ecosostenibile delle aree silvo-pastorali anche attraverso la promozione, lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di certificazione forestale (FSC), di conservazione, di sequestro del carbonio nonché la programmazione e pianificazione dei paesaggi storici agro-silvo-

pastorali e delle aree protette della Regione Campania, con particolare riferimento alle aree ricadenti della Rete Natura 2000.

I PGF dovranno essere redatti e gestiti in maniera congiunta secondo le modalità disposte dalla normativa regionale vigente e si suddividono in:

- Piani di Assestamento Forestale (PAF), nel caso dei soggetti pubblici;
- Piani di Coltura (PC), nel caso di soggetti privati;
- Documento di Indirizzo Forestale (DIF) a valenza regionale;

Pertanto la tipologia 16.8.1 si suddivide in due azioni:

- **Azione a):** Sostegno alla redazione dei Piani di Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani di Coltura (PC);
- **Azione b):** Sostegno alla redazione del Documento di Indirizzo Forestale regionale (DIF).

L'**Azione a)** ha per oggetto il sostegno della redazione, ex novo o revisione, dei Piani di Gestione Forestale delle aree forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali di proprietà e/o in gestione di soggetti pubblici o di proprietà e/o in possesso dei privati che operano in maniera congiunta. Queste attività devono essere indirizzate a sviluppare ed ottimizzare le molteplici funzioni proprie delle aree forestali.

L'**Azione b)** ha per oggetto la realizzazione di un Documento di Indirizzo Forestale (DIF) a valenza regionale secondo le modalità disposte dalla normativa regionale vigente.

Con i PAF ed i PC si favorisce:

- una migliore organizzazione delle risorse territoriali;
- la riduzione della parcellizzazione e frammentazione delle proprietà;
- la sinergia tra i soggetti presenti e operanti sul territorio;
- la gestione ecosostenibile delle aree silvo-pastorali;
- la promozione, lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di certificazione forestale (FSC) e di conservazione ed immobilizzazione del carbonio;
- la programmazione e pianificazione dei paesaggi storici agro-silvo-pastorali e dei territori ricadenti nelle aree protette della Regione Campania ed in particolare nelle aree della Rete Natura 2000;
- l'implementazione della banca dati forestale della Regione Campania.

Il DIF è un piano di gestione forestale equivalente e rappresenta uno strumento di guida alle attività selvicolturali da svolgere nell'ambito di un vasto territorio forestale e costituisce un documento che fornisce una visione d'insieme delle risorse e delle necessità o possibilità di gestione, al fine di valorizzare le risorse disponibili. Esso è, quindi, uno strumento di indirizzo a carattere regionale contenente indicazioni necessarie per la redazione dei Piani di Gestione Forestale e dei Piani Stralcio degli Enti Delegati.

Con il DIF si favorisce:

- la pianificazione e vengono fissati gli approcci, gli obiettivi di uso e di gestione sostenibile, protezione e valorizzazione delle aree forestali (silvo-pastorali) regionali;
- lo sviluppo delle molteplici funzioni proprie delle aree forestali;

- la creazione delle sinergie tra i vari soggetti presenti sul territorio;
- l'implementazione di linee di gestione e di intervento per tutte le aree forestali, sia pubbliche che private, che vanno oltre la gestione delle singole proprietà;
- l'implementazione della banca dati forestale della Regione Campania.

Per la redazione del DIF è necessario procedere alla preliminare e complementare ricognizione e verifica delle aree forestali regionali oggetto di gestione forestale. A tale scopo è fondamentale la conoscenza approfondita del territorio e ciò può avvenire, oggi, solo attraverso la realizzazione ed implementazione di una piattaforma informatica, ovvero di un Sistema Informativo Forestale (SIF), di cui la Regione è attualmente sprovvista.

8.2.15.3.7.2. Tipo di sostegno

Per entrambi le azioni il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute, in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 5 e 6 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed in coerenza a quanto disposto dalle Leggi Regionali n. 13/87 e n. 11/96.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

8.2.15.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Legge Regionale del 28/2/1987, n. 13, *"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 maggio 1979, n. 27 Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo"*;
- *Prezzario per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale*, Legge Regionale del 28/2/1987, n. 13, aggiornato con Delibera di Consiglio Regionale del 16/6/1992, n. 46/4 - BURC del 21/9/1992, n. 38, e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale del 7/5/1996, n. 11, *"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo"*, e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo del 18/5/2001, n. 227, *"Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"*;
- Decreto Ministeriale del 16/6/2005, *"Linee guida di programmazione forestale"*;
- Legge Regionale del 24/7/2006, n. 14, *"Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo"*;
- Decreto Ministeriale del 17/10/2007, *"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)"*;
- Piano Forestale Generale approvato con DGR del 28/1/2010, n.44, prorogato al 2017 con DGR del 28/3/2015, n. 38;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) - Parte II punto 2.6.

8.2.15.3.7.4. Beneficiari

Per l'**Azione a)**, i beneficiari, che operano in maniera congiunta, individuati nel rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, sono:

- aggregazioni di soggetti pubblici proprietari e/o gestori delle superfici forestali, ovvero di beni silvo-pastorali, oggetto di pianificazione. Rientrano in questi ultimi i soggetti pubblici che, in base ad un legittimo titolo, previsto dalla normativa nazionale vigente ed in conformità a quanto disposto dalla L. R. 11/96, gestiscono superfici forestali di proprietà di Amministrazioni e/o Enti Pubblici;
- aggregazioni di soggetti privati (persone fisiche o con personalità giuridica) proprietari e/o possessori di superfici forestali, ovvero di beni silvo-pastorali, oggetto di pianificazione. Rientrano in questi ultimi i soggetti privati che posseggono, in base ad un legittimo titolo, previsto dalla normativa nazionale vigente ed in conformità a quanto disposto dalla L. R. 11/96, superfici forestali di proprietà di altri soggetti privati;

Le forme aggregate devono essere costituite da almeno due soggetti.

L'aggregazione tra i soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti e/o atti previsti dalla normativa nazionale vigente con la chiara individuazione del soggetto capofila cui spetterà l'onere della presentazione dell'istanza di aiuto ed il coordinamento delle attività dell'aggregazione e di quelle previste per l'elaborazione del PAF o del PC.

Tali strumenti e/o atti non saranno necessari in caso di superfici forestali (ovvero di beni silvo-pastorali) aggregate di proprietà di Comuni appartenenti ad un'unica Comunità Montana e/o Unione Montana, Associazione o Unione di Comuni, Città metropolitane, di Enti/Soggetti Pubblici e degli Enti gestori di aree protette. In tal caso i Comuni proprietari dovranno produrre un atto di delega ed autorizzazione ai predetti soggetti. Detti strumenti e/o atti non saranno necessari per le proprietà forestali demaniali in capo alla Regione Campania.

Per l'**Azione b)**, i beneficiari al sostegno, individuati nel rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, sono le aggregazioni costituite da almeno 2 soggetti, di cui almeno un Ente pubblico territoriale ed un Ente di ricerca pubblico o privato. Queste aggregazioni possono comprendere anche altri soggetti pubblici o privati.

L'aggregazione tra i diversi soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti e/o atti previsti dalla normativa nazionale vigente.

8.2.15.3.7.5. Costi ammissibili

Nell'ambito dell'**Azione a)** sono finanziabili, in conformità al disposto del paragrafo 5 e 6 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed ai sensi delle Leggi Regionali del 28/2/1987, n. 13, e del 7/5/1996, n. 11, i seguenti elementi di costo coerenti con gli obiettivi e le finalità dell'operazione:

- costi amministrativi e legali per la costituzione dell'aggregazione;
- costi legati alla redazione, ex novo o revisione, dei PAF e PC;
- studi connessi, necessari e propedeutici, all'approvazione finale dei PAF e PC.

Nell'ambito dell'**Azione b)** sono finanziabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto collettivo:

- costi amministrativi e legali per la costituzione dell'aggregazione;
- costi di coordinamento, gestione e di funzionamento dell'aggregazione, comprese le spese generali;
- costi legati alla realizzazione delle attività del progetto di aggregazione che includono la redazione del DIF e studi connessi nonché la realizzazione ed implementazione del Sistema Informativo Forestale regionale.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'attività del progetto di aggregazione, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinario esercizio svolto dai partecipanti al progetto di aggregazione.

8.2.15.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità per l'**Azione a)** sono le seguenti:

- le aree forestali, ovvero i beni silvo-pastorali devono fare capo ad almeno 2 soggetti, essere contigue o separate da complessi silvo-pastorali per i quali è stato già approvato, o è in corso di approvazione, un PAF o PC ad eccezione dei complessi forestali demaniali regionali e di quelli di proprietà, o in gestione, degli Enti gestori di aree protette;
- in caso dei complessi forestali demaniali regionali, la realizzazione del PGF può essere finanziata anche se la gestione delle superfici, ovvero dei beni silvo-pastorali, è stata demandata a Uffici regionali, ovvero Servizi Territoriali Provinciali, e le superfici forestali costituiscono complessi separati;
- in conformità alla L. R. 11/96 i soggetti devono essere proprietari e/o gestori, se soggetti pubblici, e proprietari e/o possessori se soggetti privati;
- le superfici devono essere forestali, ovvero beni silvo-pastorali, ai sensi della L. R. n. 11/96;
- i soggetti pubblici partecipanti non devono aver goduto di un precedente finanziamento pubblico per il quale non è stato mai redatto ed approvato il relativo PAF e/o mai restituite le somme percepite;
- la superficie deve essere, complessivamente, di almeno 100 ettari;
- il progetto deve prevedere l'impegno alla restituzione delle informazioni sia su formato cartaceo che digitale, così come previsto dalla L. R. 16/2004 e dalla D.G.R. n.1239/2007;
- per i soggetti pubblici e privati il progetto prevederà impegno alla corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti, delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione e la condizione di Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296).

Le condizioni di ammissibilità per l'**Azione b)** sono le seguenti:

- presenza di almeno 2 soggetti, di cui almeno un Ente pubblico territoriale ed un Ente di ricerca pubblico o privato con personalità giuridica che operano in maniera congiunta;
- il progetto deve prevedere la realizzazione ed implementazione di una piattaforma informatica, ovvero il SIF;
- le superfici devono essere esclusivamente superfici forestali, ovvero beni silvo-pastorali, così come previsto dalla L. R. n. 11/96;
- i soggetti pubblici partecipanti non devono aver goduto di un precedente finanziamento pubblico per il quale non è stato mai redatto ed approvato il relativo PAF e/o mai restituite le somme percepite;
- il progetto deve prevedere l'impegno alla restituzione delle informazioni sia su formato cartaceo che digitale ai sensi della L. R. 16/2004 e della D.G.R. n.1239/2007;
- per i soggetti pubblici e privati il progetto prevederà impegno alla corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti, delle leggi antimafia, delle misure di prevenzione e la condizione di Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296).

Non sono ammesse ai benefici sia per l'azione a) che per l'azione b):

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01).

Non possono essere concessi aiuti se, prima dell'avvio dei lavori, il beneficiario non ha presentato domanda scritta di aiuto. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Gli aiuti recati dalla tipologia di intervento saranno concessi successivamente alla decisione della Commissione che dichiara gli aiuti stessi compatibili con il TFUE.

8.2.15.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione per l'**Azione a)** saranno articolati in base ai seguenti elementi oggettivi:

1. numero di soggetti che operano in maniera congiunta;
2. tipologia ed estensione delle superfici oggetto di pianificazione;
3. estensione delle superfici comprese nella Rete Natura 2000 ed aree protette;
4. adesione ai sistemi di certificazione forestale (FSC) e/o ambientale;
5. tipologia ed entità del rilievo di campo (rilievo tassatorio) per la determinazione della massa legnosa;
6. adesione dei soggetti partecipanti all'aggregazione ai processi finalizzati all'ottenimento di biomasse per la produzione di energia rinnovabile;
7. adesione dei soggetti partecipanti all'aggregazione ad altre misure del PSR (in particolare n. 8.3,

8.4, 8.5, 8.6, 15.1, 15.2) che concorrano al raggiungimento delle finalità della presente sottomisura ed al miglioramento dell'ambiente e della filiera bosco.

I criteri di selezione per l'**Azione b)** saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

1. numero di soggetti che operano in maniera congiunta;
2. documentata esperienza nel tipo di attività progettate;
3. validità tecnica/qualità progettuale;
4. composizione/completezza/competenza dell' aggregazione.

8.2.15.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno erogato è pari al 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del Regolamento (UE) 1305/2013, e a quelli previsti dal *Prezzario per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale*, previsto dalla L. R. n. 13/87 - aggiornamento BURC del 21/9/1992, n. 38, e ss. mm. ii.

8.2.15.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori. Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi. Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici, infatti, tale operazione, prevede tra beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la

presentazione delle domande.

R9 - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. - Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.

M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblico l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei beneficiari tenendo anche conto dell'adequazione della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti.

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare;
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.15.3.8. 16.9.1. Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.15.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'analisi SWOT ha evidenziato che la debolezza strutturale del settore agricolo della Regione Campania non consente di assicurare un livello occupazionale e di reddito in agricoltura, e quindi un tenore di vita, paragonabile a quello di altri settori (W11). In Campania 4.790 aziende agricole (3,5% del totale) diversificano il proprio reddito svolgendo una o più attività connesse. La prevalenza è rappresentata dall'integrazione verticale a valle e dai servizi, seguita da altre attività agricole, dal turismo rurale e dall'accoglienza. Anche se l'esperienza della passata programmazione ha permesso di avvicinare soggetti tradizionalmente non connessi tra loro, favorendo la creazione di reti di relazioni tra imprese agricole ed altri portatori di interesse, emerge che in rare occasioni vengono intrapresi percorsi innovativi ed alternativi che orientino l'offerta di nuovi servizi, sia per debolezza strutturale delle aziende, che per la mancanza di sostegno a sperimentare modelli di diversificazione di tipo non tradizionale.

La tipologia di intervento risponde ai fabbisogni F04 "Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali" e F23 "Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali".

L'intervento agisce direttamente sugli obiettivi della Focus Area 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" e indirettamente alla Focus Area 6A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione".

Le funzioni produttive, ambientali, strutturali dell'agricoltura possono rappresentare gli ambiti per lo sviluppo e il sostegno per progetti di diversificazione aziendale in attività educative e didattiche, ricreative, di recupero ed integrazione sociale, di miglioramento della qualità della vita, di inserimento lavorativo, di ospitalità e cura, rivolti ai soggetti appartenenti a fasce deboli, ai giovani in cerca di prima occupazione, all'infanzia e ad altri soggetti della collettività, al fine di soddisfare, al contempo, la diversificazione aziendale, il bisogno di protezione sociale, la costituzione di reti.

La tipologia di intervento sostiene le imprese agricole che vogliono diversificare le attività erogando servizi alla collettività, in partenariato con soggetti pubblici e/o privati.

La tipologia di intervento è distinta in due azioni:

- l'azione A prevede la costituzione di partenariati e la redazione di un piano di interventi (studi di fattibilità), a cura degli stessi, nell'ambito agri-sociale e didattico.
- l'azione B, prevede la costituzione e l'operatività di partenariati per la realizzazione di un progetto finalizzato ad accompagnare le imprese agricole in un percorso di diversificazione nell'ambito

agrisociale e didattico.

8.2.15.3.8.2. Tipo di sostegno

Il sostegno previsto è un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile, in coerenza con il paragrafo 5 dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La tipologia di intervento non applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale

8.2.15.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Legge regionale n. 5/2012 “Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e orti sociali” e altra normativa nazionale e regionale
- Legge regionale n. 15/2008 “Disciplina per l'attività di agriturismo”
- Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”

8.2.15.3.8.4. Beneficiari

Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un Progetto afferente alle Azioni A o B. Il partenariato deve essere costituito da imprese agricole, anche sotto forma di reti di imprese, cooperative agricole, consorzi, e altri soggetti pubblici e privati interessati (fattorie sociali, associazioni, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti pubblici, organismi di consulenza, soggetti del terzo settore, ed altri soggetti funzionali allo svolgimento del progetto.)

8.2.15.3.8.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo:

- gli studi preliminari, di fattibilità, indagini di marketing, progettazione;
- la costituzione, funzionamento e gestione del partenariato compreso il costo di coordinamento del progetto;
- l'attività di animazione sui territori;
- l'esercizio della cooperazione, tra cui le spese amministrative e legali, le spese per il personale coinvolto (in relazione ai servizi erogati nel progetto), le missioni, il materiale

didattico/informativo o promozionale, le spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa a rendicontazione, così come definito nel capitolo 8.1;

- l'acquisizione di servizi a supporto delle iniziative previste;
- l'acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento delle attività del progetto.

Non sono ammesse le spese relative dell'attività ordinaria di produzione o di servizio dei soggetti del partenariato. Non sono ammissibili gli acquisti di attrezzature usate.

Sono escluse spese per acquisto di attrezzature usate.

Se il progetto prevede investimenti sulle strutture aziendali, gli stessi sono finanziabili tramite l'accesso alle altre misure di riferimento del PSR, in particolare la misura 6, alle condizioni fissate dalle specifiche misure o sottomisure.

Le spese devono essere compatibili con il disposto dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

8.2.15.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Requisiti soggettivi:

- il partenariato deve essere costituito da almeno due soggetti di cui uno è una impresa agricola, singola e/o associata, con sede operativa in regione Campania e l'altro è afferente ad una delle seguenti categorie: fattorie sociali, associazioni, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, reti di imprese, enti pubblici, organismi di consulenza, soggetti del terzo settore, ed altri soggetti funzionali allo svolgimento del progetto.
- il partenariato deve assumere una forma giuridica ai sensi della normativa vigente
- Il sostegno può essere concesso unicamente a reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Requisiti oggettivi

Per l'azione A il partenariato deve presentare un piano di interventi (studio di fattibilità), che contenga:

- l'elenco dei partecipanti in partenariato;
- l'area o le aree tematiche potenzialmente interessate dall'intervento (es. agri-sociale, didattica, ecc);
- gli obiettivi del piano;
- la descrizione delle attività da svolgersi nell'anno con particolare riferimento all'animazione territoriale
- le Misure, le sottomisure e le tipologie di intervento del PSR che eventualmente si prevederà di attivare;

- piano finanziario e ruolo dei partecipanti.

Per l'azione B il partenariato deve presentare un Progetto che contenga:

- l'elenco dei partecipanti in partenariato;
- l'area o le aree tematiche interessate dall'intervento (es. agri-sociale, didattica, ecc);
- gli obiettivi del progetto distinti per anno e il relativo crono- programma;
- la descrizione delle attività di progetto e il relativo crono- programma quali l'animazione e l'accompagnamento alle imprese agricole nel processo di diversificazione in ambito agri-sociale e didattico;
- le Misure, le sottomisure e le tipologie di intervento del PSR che eventualmente si attiveranno nell'ambito del progetto per il raggiungimento degli obiettivi;
- piano finanziario e ruolo dei partecipanti.

8.2.15.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

Per l'Azione A

- composizione del gruppo partenariale (competenza, esperienza, qualificazione dei partecipanti);
- coerenza del piano di intervento in relazione agli obiettivi ed alle attività previste;
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

Per l'Azione B

- composizione del gruppo partenariale (competenza, esperienza, qualificazione dei partecipanti);
- coerenza del progetto in relazione alle operazioni previste;
- coinvolgimento di fasce deboli, di giovani al primo impiego e relativa propensione alla creazione di nuove opportunità occupazionali;
- coerenza del crono programma in relazione agli obiettivi del progetto;
- congruità del piano finanziario esposto rispetto alle finalità del progetto ed al ruolo dei componenti il partenariato.

8.2.15.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per l'esecuzione delle sole attività del piano di interventi/progetto il costo totale massimo per intervento è

di:

- 40.000 euro per l'Azione A. Durata massima dei progetti un anno;
- 80.000 euro annui per l'Azione B per un massimo di 3 anni (durata massima dei progetti).

All'interno del costo totale di progetto le spese generali, sono ammissibili per un importo forfetario pari al 15% della spesa ammessa per il personale e comunque non superiore al 5% del costo totale del progetto.

L'aliquota di sostegno è pari all' 80% della spesa ammessa con riferimento ai costi di cui all'art. 35 del regolamento (UE) 1305/2013; è elargito sotto forma di sovvenzione a rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate.

Il sostegno è erogato in regime di *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"

8.2.15.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti Europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte dei beneficiari - Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi Una elevata numerosità delle voci di spesa che possono comporre i costi di realizzazione di progetti può rendere difficile la valutazione di congruità, complessità che aumenta in riferimento a categorie di prestazioni, servizi e mezzi tecnici molto varie e appartenenti a diversi settori disciplinari.

R7 - Selezione dei beneficiari. L'individuazione di beneficiari con struttura organizzativa non adeguata e scarsa solidità finanziaria, può rappresentare un rischio per il tipo di operazione.

R8 - Sistemi informatici. I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo e alla carenza di informazioni necessarie ai richiedenti per la presentazione delle domande.

R9 : Le domande di pagamento - Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento.

8.2.15.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati di seguito sono riportate le azioni di mitigazione che l'AdG intende mettere in campo nella programmazione 2014-2020:

M1 - L'AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

M 2 - Ragionevolezza dei costi. E' prevista una procedura di determinazione della ragionevolezza della spesa nel contesto dei documenti attuativi. Inoltre, sul tema saranno sviluppate attività di informazione nei confronti dei beneficiari.

M 7 - Selezione dei beneficiari. Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la composizione, completezza, competenza e affidabilità dei partenariati tenendo anche conto dell'adeguatezza della loro struttura amministrativa e della solidità finanziaria, in relazione alla onerosità ed alla complessità dei relativi progetti

M 8 – Sistemi informatici. Si ricorrerà alla:

- elaborazione di manuali specifici per le diverse fasi del procedimento amministrativo (domande di aiuto, istruttorie, domande di pagamento) che riguardino le modalità e le tipologie di controlli da effettuare.
- utilizzazione, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, di banche dati o documenti informatizzati certificati di supporto alla presentazione delle domande e all'attività istruttoria.

M 9 – Domande di pagamento. Per assicurare la tracciabilità dei dati contenuti nelle domande di pagamento si provvederà alla predisposizione di:

- procedure uniformi per la gestione delle varianti in corso d'opera;
- manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.

8.2.15.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura – sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza

delle procedure.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.15.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti la misura sono stati descritti in ciascuna tipologia di intervento

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

Le misure di attenuazione inerenti la misura sono stati descritti in ciascuna tipologia di intervento

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

Fare riferimento a ciascuna singola tipologia

8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Laddove previsto sono state descritte nelle tipologie di intervento

8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non se ne riferiscono

8.2.16. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.16.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) 1303/2013 - artt. 32-35.
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale* - Capo I *Misure* artt. 42-44.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.
- Decisione C(2014) 8021 di Accordo di Partenariato 2014-2020 Italia del 29 ottobre 2014 della Commissione Europea.

8.2.16.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il LEADER, così come stabilito dal punto 2, art. 32 del Reg. UE 1303/13 ed in linea con l'accordo nazionale di partenariato, si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte di attori locali, che si associano in una partnership di natura mista (pubblico - privata) affidando un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale (GAL), il quale elabora una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) per tradurre gli obiettivi in azioni concrete, dotandosi di una struttura tecnica in grado di attuarli. nelle macroaree rurali "C" e "D".

Lo sviluppo delle macroaree C e D è connesso con gli elementi della SWOT e come evidenziato dall'analisi di contesto è strettamente correlato con i fabbisogni emersi quali: la salvaguardia del reddito e dell'occupazione, il favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali, il tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche, il migliorare la qualità della vita nelle aree rurali come di seguito specificato (figura):

Ambiti tematici

Come previsto dall'accordo di partenariato le strategie di sviluppo locale dovranno essere finalizzate a precisi ambiti tematici, in cui i partner coinvolti dispongano di competenze ed esperienze specifiche, in modo da rafforzare la concentrazione finanziaria e orientare le capacità maturate in tema di progettazione locale su obiettivi realistici e suscettibili di reale impatto locale. Gli ambiti di intervento scelti dai GAL devono essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi.

Le strategie sono strutturate su un massimo di tre ambiti tematici fra quelli compresi nell'accordo di partenariato e questi devono risultare connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi. L'elenco degli ambiti tematici riportato nell'accordo di partenariato è solo indicativo ed aperto ad altri tematismi individuati dai GAL e possono essere previsti temi diversi.

All'interno degli ambiti tematici, i GAL sceglieranno gli interventi da attivare in funzione dei fabbisogni identificati nelle aree di interesse e dei tematismi individuati nella strategia del GAL, in coerenza con la strategia generale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione e l'AdP, nonché in conformità ai Regolamenti (UE) n.1303/2013, n.1305/2013, n.807/2014 e 808/2014.

Anche i progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale sono validi a condizione che siano connessi alla strategia di sviluppo, sia evidente il valore aggiunto della cooperazione e affrontino i problemi correlati alla gestione.

Area eleggibile Leader

Le aree ammissibili in coerenza con la strategia comprendono i comuni inclusi nelle macroaree “C” e “D”.

Nell’ambito del territorio ammissibile, i GAL potranno individuare le aree nelle quali promuovere le proprie strategie di sviluppo locale, tenendo conto dei seguenti vincoli:

- a. Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;
- b. non è ammesso il frazionamento di un comune in aree LEADER interessate da GAL diversi;
- c. carico demografico dell’area LEADER non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;
- d. in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
- e. i comuni che costituiscono l’area LEADER di un GAL devono appartenere ad ambiti omogenei dal punto di vista territoriale e sociale.

Per favorire una maggiore concentrazione delle risorse sui territori più marginali, una maggiore omogeneità territoriale e una più puntuale focalizzazione della SSL l’attuazione del LEADER in Campania è affidata ad un massimo di 13 GAL, ciascuno dei quali nella predisposizione delle SSL, applicando l’approccio *bottom up*, indica i principali punti di debolezza e di forza, le minacce e le opportunità del territorio di riferimento su cui basare le azioni di sviluppo. Tutte le attività del GAL devono fondare sulla strategia di sviluppo che risponde all’area scelta.

Valore aggiunto

La SSL deve giustificare anche il valore aggiunto che lo sviluppo locale LEADER apporta agli obiettivi di sviluppo perseguiti dal PSR. Il valore aggiunto è da individuare nell’integrazione delle attività locali, nella collaborazione progettuale tra gli operatori locali e nell’introduzione di elementi di innovazione.

Piano finanziario

La dotazione finanziaria per ogni strategia di sviluppo locale, in conformità con l’Accordo di partenariato, è compresa tra un minimo di 3 Meuro ed un massimo di 12 Meuro.

Strategia di sviluppo locale

La SSL è adottata dall’organo decisionale del GAL attraverso l’approvazione di un documento denominato “Strategia di Sviluppo Locale (SSL)”, contenente gli elementi indicati dall’art.33, par.1, del

Reg. (UE) n.1303/13.

In tale documento il GAL descrive le azioni, le misure, sottomisure e tipologie di operazioni con le quali persegue gli obiettivi della SSL, includendo l'attività di cooperazione, in conformità con la regolamentazione dello sviluppo rurale. In particolare, la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contiene almeno i seguenti elementi:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce (SWOT);
- c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi;
- d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
- g) il piano di finanziamento per la strategia.

Nell'ambito della SSL, in funzione delle attività previste si possono avere:

- interventi con beneficiario il GAL (sottomisura 19.1, sottomisura 19.3 e sottomisura 19.4);
- interventi con beneficiario diverso dal GAL (sottomisura 19.2).

Procedure di selezione dei GAL e delle SSL

La selezione dei GAL e la valutazione delle SSL, avviene in un'unica fase, e viene effettuata da un Comitato di Selezione istituito con provvedimento dell'AdG rappresentativo degli uffici regionali competenti per materia entro due anni dalla data di approvazione dell'accordo di partenariato, ai sensi dell'articolo 33, paragrafi 3 e 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ovvero 29/10/2016.

Il calendario per la selezione dei GAL e delle relative strategie prevede:

- a) pubblicazione del bando di selezione dei GAL e delle strategie dopo la decisione di approvazione della Commissione UE del PSR 2014-2020;
- b) presentazione delle domande entro 180 gg. dalla pubblicazione del bando per la selezione dei GAL e delle strategie;
- c) approvazione della graduatoria per la selezione dei GAL e delle Strategie entro i previsti termini regolamentari.

Nel caso in cui non venga selezionato un numero di GAL e di SSL sufficienti ad assorbire tutte le risorse

finanziarie disponibili, la Regione si riserva la possibilità di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie residue e/o di assegnare pro-quota le risorse ancora disponibili ai GAL già selezionati nel limite massimo di 12 Meuro per ciascun GAL. In ogni caso la selezione dei GAL e delle SSL è completata entro il 31 dicembre 2017.

La decisione che approva una SSL di tipo partecipativo stabilisce la dotazione finanziaria e le responsabilità per i compiti di gestione e di controllo nell'ambito del programma o dei programmi in relazione alla SSL, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Principi di selezione dei GAL e delle SSL

La Regione procede alla selezione delle SSL sulla base di una griglia di criteri di valutazione da approvare ai sensi dell'art.49 del Reg.(UE) n.1305/13 che comprenda almeno:

1. Caratteristiche dell'ambito territoriale: superficie, densità della popolazione, omogeneità territoriale, tasso di spopolamento, indice di invecchiamento, maggiori fabbisogni;
2. Caratteristiche del partenariato e organizzazione del GAL: livello di rappresentatività, affidabilità, composizione del CdA, coerenza fra l'esperienza e le competenze dei partner associati al Gal e l'ambito di intervento proposto, capacità di evitare conflitti di interesse;
3. Capacità del GAL di attuare la SSL: capacità finanziaria, capacità amministrativa della struttura tecnica, precedenti esperienze di attuazione di progetti complessi europei, capacità di controllo e verificabilità ;
4. Qualità della strategia di sviluppo proposta: qualità dell'analisi di contesto e dell'analisi SWOT, focalizzazione tematica, integrazione tra i tematismi prescelti, chiara identificazione di risultati realisticamente conseguibili e misurabili e se qualitativi metodologicamente dimostrabili, coerenza con l'analisi di contesto e la SWOT dell'Area, con il PSR e con gli obiettivi generali della strategia europea, attività di animazione;
5. Caratteristiche dei Progetti di cooperazione: coerenza rispetto alle strategie perseguite nella SSL, fattibilità tecnica e qualità progettuale, modello organizzativo adottato, coerenza del partenariato rispetto al progetto proposto, coerenza con le politiche regionali sull'internazionalizzazione.

Termine di conclusione delle SSL

Il termine di conclusione degli interventi delle SSL sarà indicato in sede di definizione dei documenti attuativi, e dovrà essere compatibile con il termine di ammissibilità della spesa alla partecipazione del FEASR previsto dall'art.65, par.2, del regolamento (UE) n.1303/13.

Rispondenza della misura alla strategia del PSR

Collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto

In relazione all'analisi di contesto generale del programma, il LEADER risponde in via prioritaria ai seguenti fabbisogni:

F04 - Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali;

F06 – Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali;

F14 - Tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche;

F23 - Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali;

F24 – Aumentare la capacità di sviluppo locale endogeno delle comunità locali in ambito rurale;

Contributo della Misura alle Priorità e alle Focus Areas

La misura contribuisce principalmente al perseguimento della seguente priorità e focus area di cui all'articolo 5 del Reg. Ce 1305/2013.

- FA 6b - stimolare lo sviluppo locale nelle aree rurali;

Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Areas

Il LEADER contribuisce, sulla base delle strategie di sviluppo locale che saranno selezionate, anche indirettamente al perseguimento degli obiettivi specifici correlati a tutte le focus area prese in considerazione dal programma ed in particolare;

- FA 2a - migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione delle attività;
- FA 3a - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
- FA 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- FA 6a - favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale

Il LEADER contribuisce direttamente all'obiettivo trasversale relativo all'innovazione, rappresentando implicitamente una modalità innovativa di operare da individuare nell'integrazione delle attività locali, nella collaborazione progettuale tra gli attori locali e nell'introduzione di elementi di innovazione. Inoltre soddisfa gli altri obiettivi trasversali, in particolare: l'ambiente, attraverso l'eventuale attivazione di misure che incentivino investimenti per la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale e delle foreste, rispondendo a specifici fabbisogni locali; i cambiamenti climatici, attraverso l'eventuale attivazione di misure che incentivino investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico, oltre che per la tutela del patrimonio naturale in generale e forestale in particolare.

Articolazione della misura

Sottomisura 19.1 Sostegno preparatorio:

- **Tipologia d'intervento 19.1.1.** Sostegno preparatorio.

Sottomisura 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo:

- **Tipologia d'intervento 19.2.1.** Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR.

Sottomisura 19.3 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale:

- **Tipologia d'intervento 19.3.1.** Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale.

Sottomisura 19.4 Sostegno per i costi di gestione e animazione:

Tipologia d'intervento 19.4.1. Sostegno per i costi di gestione e animazione

FABBISOGNI	ELEMENTI DELLA SWOT CORRELATI
F04 - Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore agricolo e nelle aree rurali	W8: Ridotta diversificazione aziendale W11: Debolezza organizzativa e strutturale delle imprese O21: Diversificazione dell'offerta in settori "contigui" e ampliamento della gamma di opportunità di diversificazione (fattorie sociali, avvio dei green job)
F06 – Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali;	S7: Presenza di aziende che operano nella filiera corta e nella vendita diretta W11: Debolezza organizzativa e strutturale delle imprese W15: Catena del valore spostata a valle O9: Potenziamento dell'ICT
F14 - Tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche;	S9: Ricchezza di risorse ambientali e paesaggistiche e buona presenza di aree protette S12: Varietà e diversità di paesaggi agricoli e rurali W24: Qualità delle acque W30: Dissesto idrogeologico W40: Debolezza del comparto produzioni vivaistiche-forestali O2: Modifiche normative e di mercato per la gestione sostenibile delle risorse T7: Rischio di ulteriori realizzazioni di impianti tecnologici ed infrastrutturali impattanti nel contesto rurale
F23 - Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali;	W9: Scarsa integrazione territoriale degli agriturismi W34: Limitata diffusione della banda larga W36: Deficit infrastrutturale W37: Spopolamento delle aree marginali O9: Potenziamento dell'ICT O20: Leggi su agricoltura sociale (inclusa la legge sui beni

figura elementi della SWOT correlati il LEADER -1

	confiscati) 021: Diversificazione dell'offerta in settori "contigui" e ampliamento della gamma di opportunità di diversificazione (fattorie sociali, avvio dei green job)
F24 – Aumentare la capacità di sviluppo locale endogeno delle comunità locali in ambito rurale;	S6: Varietà e diversificazione dell'offerta S7: Presenza di aziende che operano nella filiera corta e nella vendita diretta S10: Rilevante incidenza del patrimonio forestale S16: Livello di coesione sociale W11: Debolezza organizzativa e strutturale delle imprese W13: Bassa propensione all'esportazione del settore agricolo W14: Scarsa presenza dell'offerta sul WEB W38: Scarsa capacità di integrazione tra gli attrattori interni e costiera. W39: Scarsa capacità gestionale e debolezza finanziaria dei GAL O1: Strumenti di finanziamento diretto UE e programmi di cooperazione territoriale europea 06: Modifiche nei comportamenti e orientamenti all'acquisto da parte dei consumatori O7: Sviluppo di filiere alternative O9: Potenziamento dell'ICT O18: Contratti di fiume 021: Diversificazione dell'offerta in settori "contigui" e ampliamento della gamma di opportunità di diversificazione (fattorie sociali, avvio dei green job) O22: Sviluppo web – social networking T1: Rischio di fallimento dei GO in ambito PEI

figura elementi della SWOT correlati il LEADER-2

8.2.16.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.16.3.1. 19.1.1 Sostegno preparatorio

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.16.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno preparatorio previsto dal par.1, lett. a) dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, è una tipologia di intervento collegata alla priorità 6 - Focus area 6B, ed è funzionale a migliorare la qualità di costituzione del partenariato e di progettazione della strategia di sviluppo locale, limitato temporalmente alla fase precedente alla selezione delle strategie di sviluppo locale ed è riconosciuto solo a nuovi gruppi di azione locale/nuovi territori.

L'intervento sostiene:

- a. le iniziative di formazione rivolte alle parti locali interessate alla SSL;
- b. gli studi dell'area interessata alla SSL, (incluse le analisi di fattibilità per progetti od operazioni che si intendono realizzare attraverso la SSL);
- c. la progettazione della SSL, incluse la consulenza e le azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della SSL;
- d. attività di consultazione del territorio, degli attori locali, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia.

8.2.16.3.1.2. Tipo di sostegno

L'aiuto è concesso come contributo in conto capitale.

8.2.16.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D. Lgs. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".

8.2.16.3.1.4. Beneficiari

Partenariato pubblico/privato ai sensi del paragrafo 2, lett.b, art. 32 del Reg. (UE) 1303/2013 e comunque solo di nuova costituzione.

8.2.16.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti spese:

- a. costi di formazione per animatori responsabili e addetti all'elaborazione della strategia di sviluppo locale;
- b. costi per studi, analisi ed indagini sull'ambito territoriale di riferimento, compresi gli studi di fattibilità, ai fini della progettazione della strategia e degli interventi correlati;
- c. costi amministrativi (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione
- d. costi relativi alla progettazione della strategia di sviluppo locale, compresi i costi di consulenza;
- e. costi per l'attività di consultazione del territorio, degli attori locali, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia;

Sono considerate ammissibili i costi:

- sostenuti nel rispetto delle regole sulla trasparenza e sulla libera concorrenza nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del psr e la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando di selezione dei GAL e delle SSL, attestata dalla sua data di protocollazione.

I costi del sostegno preparatorio sono ammissibili anche nel caso di mancato finanziamento della SSL presentata dal GAL, fermo restando che il GAL rispetti tutte le condizioni di ammissibilità della sottomisura. In caso di inammissibilità del GAL, i costi sostenuti non saranno ammessi.

8.2.16.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono:

- a. Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;
- b. non è ammesso il frazionamento di un comune in aree LEADER interessate da GAL diversi;
- c. carico demografico dell'area LEADER non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;
- d. in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
- e. i comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL devono appartenere ad ambiti omogenei dal punto di vista territoriale e sociale.
- f. sede operativa all'interno dell'area LEADER prescelta per la SSL;
- g. Gruppo di Azione Locale composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- h. presentazione della SSL;
- i. assenza di conflitto d'interesse.

Il sostegno preparatorio è ammissibile indipendentemente dall'esito istruttorio della selezione dei Gal e

delle SSL fermo restando che il GAL rispetti tutte le condizioni di ammissibilità della sottomisura.

8.2.16.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

1. Caratteristiche dell'ambito territoriale : superficie, densità della popolazione, omogeneità territoriale, tasso di spopolamento, indice di invecchiamento, maggiori fabbisogni;
2. Caratteristiche del partenariato e organizzazione del GAL : livello di rappresentatività, affidabilità, composizione del CdA, coerenza fra l'esperienza e le competenze dei partner associati al Gal e l'ambito di intervento proposto, capacità di evitare conflitti di interesse;

8.2.16.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo pubblico è pari al 100% della spesa ammissibile.

L'importo max concedibile è stabilito al momento della pubblicazione del bando regionale e comunque non è superiore ad euro 100.000,00 per ciascun GAL.

8.2.16.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R2. Ragionevolezza dei costi: l'intervento può presentare rischi nella valutazione della congruità della spesa riguardo alla categoria dei costi operativi, gli studi, le consulenze specialistiche ed in generale per le azioni legate alla consultazione e al confronto con le parti interessate per l'elaborazione della strategia di sviluppo locale (spese di organizzazione e realizzazione workshop, seminari, incontri). Altro elemento di rischio riguarda la verifica delle spese generali

R3. Adeguatezza del sistema di controllo: nel valutare l'effettiva finalizzazione della spesa, con riguardo a tutte le categorie di costi previsti, può sussistere il rischio nella valutazione che i costi siano effettivamente finalizzati all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, soprattutto se le attività sono state svolte prima della presentazione della domanda di aiuto, ancorché il relativo costo sia stato poi sostenuto dopo la data di eleggibilità.

R4. Appalti pubblici: nella fase preparatoria l'intervento può essere realizzato anche da enti pubblici prima che il GAL si sia costituito; in tal caso devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Tali norme sottopongono i procedimenti al rispetto di precisi obblighi di trasparenza, pubblicizzazione ed individuazione dei contraenti per l'acquisizione dei servizi.

R8. Sistemi informativi: i rischi sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio Leader non sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale. Di conseguenza i sistemi informativi potrebbero non consentire, per larga parte, lo sviluppo di controlli informatizzati delle operazioni.

R9. Domande di pagamento: nell'ambito dell'operazione, i rischi possono riferirsi alla possibilità che le domande contengano spese non sostenute nel periodo di eleggibilità, o sostenute con modalità non tracciabili in relazione al beneficiario, o non adeguatamente documentate in relazione alla finalizzazione delle attività. Ulteriore elemento di rischio è il conflitto d'interesse.

8.2.16.3.1.9.2. Misure di attenuazione

M2. Ragionevolezza dei costi: per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa, nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, si valuterà la congruità della spesa sulla base dei documenti attuativi e delle linee guida di ammissibilità delle spese. Inoltre i GAL dovranno dotarsi di un regolamento interno nel quale siano descritti, fra l'altro, i criteri per l'acquisizione dei servizi nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

M3. Adeguatezza del sistema di controllo: per evitare i rischi indicati in merito all'effettiva

finalizzazione della spesa, nelle disposizioni attuative sarà indicata la necessità di documentare l'effettiva finalizzazione delle spese all'elaborazione della strategia di sviluppo locale e alla costruzione del partenariato, ed il carattere aggiuntivo rispetto alle attività svolte ordinariamente dal beneficiario in relazione alla gestione corrente ed al precedente periodo di programmazione.

M4. Appalti pubblici: prevedere l'obbligo per il beneficiario di allegare alla domanda di aiuto la documentazione attestante lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica di aggiudicazione di opere o acquisizione di beni e servizi.

M8. Sistemi informativi: sarà adeguata la procedura realizzata per la scorsa programmazione alle esigenze che emergeranno, per assicurare il regolare flusso dei dati, tracciare tutti i controlli istruttori eseguiti e migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti.

M9. Domande di pagamento: per mitigare i rischi connessi alla non correttezza della rendicontazione della spesa e il rischio di una non univoca individuazione del beneficiario e del soggetto che sostiene e rendiconta la spesa, nonché dei conflitti d'interesse saranno date disposizioni nei documenti attuativi.

8.2.16.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione

dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non prevista.

8.2.16.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non prevista.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Non prevista.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

8.2.16.3.2. 19.2.1 Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR.

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.16.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'attuazione della strategia di sviluppo locale prevista dal par.1, lett. b) dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, è da collegare alla priorità 6 - Focus area 6b. La tipologia di intervento si attua con le misure del PSR, misure che devono essere selezionate da ciascun GAL nella SSL in coerenza con le peculiarità del proprio territorio e sensibilizzando prioritariamente il territorio nei confronti dell'ambiente e dei cambiamenti climatici.

Le misure del PSR attivabili dai GAL sono tutte le misure del PSR ad esclusione delle seguenti: Misura 2; Misura10; Misura11; Misura13 e Misura15.

I GAL attuano gli interventi con modalità a bando, modulando, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme comunitarie: importi, aliquote di sostegno, condizioni di ammissibilità e principi per la definizione dei criteri di selezione per rispondere alle specifiche esigenze dei territori.

8.2.16.3.2.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale o altra forma secondo quanto stabilito per le corrispondenti misure della SSL ivi compresi quelli in materia di controllo degli aiuti di stato e nella regolamentazione dello sviluppo rurale

8.2.16.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) 1303/2013 - artt. 32-35.
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III *Sostegno allo sviluppo rurale – Capo I Misure artt. 42-44*

8.2.16.3.2.4. Beneficiari

Soggetti beneficiari previsti dalle singole tipologie di operazione in materia applicabile.

Gruppi di Azione Locale quali soggetti intermediari delle misure del PSR,

8.2.16.3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono strettamente connessi all'attuazione della strategia di sviluppo locale e sono quelli previsti dalle singole tipologie di operazione della SSL in conformità con la regolamentazione comunitaria prevista per gli aiuti di stato e dal Reg. (UE) 1303/13 e Reg. (UE) 1305/13

8.2.16.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono descritte nelle singole tipologie di operazioni previste nelle Strategie di sviluppo locale.

Si conferma che tutte le azioni proposte dalle SSL devono essere in coerenza con il PSR Campania e compatibili con il quadro normativo relativo ai fondi SIE e con le norme vigenti in materia di aiuti di Stato. Ciascun piano di azione, quindi, attesta la compatibilità degli aiuti previsti dalla singola strategia, attraverso i necessari riferimenti e richiami al PSR e alle norme vigenti in materia.

Tutte le azioni proposte ai fini della singola strategia di sviluppo locale devono essere selezionate dal GAL sulla base di un'adeguata giustificazione di coerenza con gli obiettivi e gli "ambiti di interesse" della strategia. La selezione delle azioni avviene sulla base di criteri di selezioni ed attraverso un sistema di punteggio che prevede un punteggio minimo come soglia al di sotto della quale le domande sono escluse dalla selezione conformemente all'art. 49 del reg. 1303/2013.

Inoltre, si precisa che le operazioni ammesse dalle singole misure/interventi previsti nelle SSL devono ricadere all'interno dell'ambito territoriale designato del GAL.

8.2.16.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi per la definizione dei criteri di selezione sono quelli individuati dai GAL nelle SSL.

I GAL dovranno elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria ed utilizzare criteri oggettivi di selezione che evitino conflitti di interessi (ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 1303/2013) e promuovono le pari opportunità, e la non discriminazione (ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013).

I criteri di selezione saranno valutati ed approvati dall'AdG in sede di selezione delle SSL.

8.2.16.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le aliquote d'intensità di aiuto sono quelle previste dai GAL nelle operazioni di riferimento delle SSL nel rispetto dei limiti previsti nel quadro giuridico dell'all.2 del Reg. (UE) n.1305/13 e dalle altre norme comunitarie, ivi compresi quelli in materia di controllo degli aiuti di stato. Le aliquote, inoltre, devono rispettare la regolamentazione sullo sviluppo rurale e le regole in materia di Aiuti di Stato, regola *de minimis* Reg. (UE) 1407/2013 e devono essere in linea con le categorie delle sovvenzioni ed aiuti rimborsabili elencate nell'articolo 67 del Reg (UE) n.1303/2013.

8.2.16.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: la valutazione di

controllabilità delle misure, che dovrà essere effettuata in itinere su tali misure, a partire dalla

fase di selezione dei GAL e delle SSL, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere in itinere le modalità attuative della SSL.

R11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: le modifiche proposte dai GAL ai principi relativi ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni, potrebbero risultare di difficile gestione, se non preventivamente valutate. Altro elemento di rischio può consistere nel fatto che non siano adeguatamente regolati i possibili conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari. Pertanto la valutazione di controllabilità sarà svolta in itinere in corrispondenza della selezione dei GAL e delle SSL, della fase di adozione dei documenti attuativi e delle proposte di bando avanzate dai GAL, conformemente all'art.62 del Reg. (UE) n.1305/13.

8.2.16.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

M10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: occorre prevedere, quando necessario, una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia, in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere.

M11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: occorre prevedere una fase di verifica preventiva di fattibilità e controllabilità, dal punto di vista gestionale, di ogni modifica ai principi relativi ai criteri di selezione, agli importi e aliquote di sostegno e alle condizioni di ammissibilità delle singole sottomisure/operazioni nella fase di selezione dei GAL e delle SSL. Inoltre i GAL si dovranno dotare, già nella formulazione della SSL di un regolamento interno nel quale siano descritte, tra l'altro, le procedure di istruttoria e accertamento finale, le modalità per garantire il rispetto della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/00 e procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti. L'Autorità di Gestione ne valuterà il rispetto e l'efficacia in itinere nel corso della sua attività di controllo.

8.2.16.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non prevista.

8.2.16.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

I beneficiari selezionati dai GAL nell'ambito dell'attuazione delle misure del PSR possono chiedere il versamento di un anticipo ai sensi dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13 solo per investimenti.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

8.2.16.3.3. 19.3.1 Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.16.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

I progetti di cooperazione previsti dal par. 1, lett.c dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, sono da collegare alla priorità 6 - Focus area 6b. La tipologia di intervento punta a favorire la costruzione di partenariati tra territori, a migliorare il potenziale progettuale e relazionale dei GAL, a valorizzare le risorse endogene dei territori in una fase di reciproco scambio di esperienze, a promuovere relazioni durature di cooperazione fra territori, a favorire la realizzazione congiunta di azioni concrete di sviluppo locale e di promozione dei territori rurali, valorizzare gli scambi di esperienza e di buone prassi attraverso accordi di partenariato con altri territori caratterizzati dalla SSL.

I progetti di cooperazione devono essere caratterizzati dalla integrazione tra azioni comuni ai diversi territori e azioni locali.

I progetti di cooperazione possono essere:

- interterritoriali quando si attuano all'interno di uno stesso stato membro;
- transnazionali quando sono tra territori di più stati membri o con territori di paesi terzi.

8.2.16.3.3.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.16.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

8.2.16.3.3.4. Beneficiari

Gruppi di Azione Locale (GAL) ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 32-34.

8.2.16.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le spese di attività preparatoria del progetto, quali:

- ricerca dei partner;
- comunicazione ed informazione;
- organizzazione di riunioni e incontri;
- studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti;
- organizzazione e coordinamento delle attività di progettazione e animazione direttamente riferibili alla costruzione del progetto di cooperazione;
- acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Sono ammissibili i costi nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del bando di selezione dei GAL e delle SSL fino alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I costi dell'attività preparatoria sono riconosciuti nel limite massimo del 9% del costo complessivo del progetto di cooperazione.

Sono ammissibili le spese di realizzazione del progetto, quali:

- personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione;
- riunioni ed incontri di coordinamento tra partner;
- servizi di interpretariato e traduzione;
- azioni di informazione e comunicazione;
- interventi strumentali per l'azione comune;
- organizzazione e attuazione delle attività progettuali;
- attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del soggetto capofila;
- spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune.

Le spese dei progetti di cooperazione sono eleggibili dal giorno successivo alla data di presentazione della candidatura al bando per la selezione dei GAL e delle SSL.

Nel caso di cooperazione con una zona di un Paese Terzo le spese previste coerenti con quelle del Leader, pur se non sostenute nell'area Leader, sono ammissibili. Le spese realizzate in un Paese Terzo e non coerenti con quelle previste dal Leader non sono ammissibili.

Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell'intervento.

8.2.16.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi di cooperazione devono essere:

- previsti e programmati nell'ambito del SSL, per quanto riguarda i relativi progetti selezionati e proposti

da parte di ogni singolo GAL (idea-progetto, ambito territoriale, tipologia di partner, spesa programmata), in coerenza con la relativa SSL;

- attivati sulla base di appositi progetti di cooperazione presentati alla Regione unitamente alla relativa domanda di aiuto, sulla base del quadro delle idee-progetto e del piano finanziario approvati nell'ambito del SSL; i progetti sono valutati dalla Regione ai fini della relativa ammissibilità e del conseguente finanziamento;

- coerenti con le tipologie di progetto definite dal Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 44, par. 1, lettere a) e b) e con le priorità per SLTP (Sviluppo locale di tipo partecipativo), come definite nell'AdP.

Ciascun progetto, interterritoriale e transnazionale, prevede la stipula di un Accordo tra i singoli partner ed attiva una specifica azione attuativa comune, in coerenza con gli obiettivi del progetto e con le iniziative attivate dagli altri partner, da realizzare attraverso le misure/interventi previsti dalla SSL.

Nel caso di progetti di cooperazione transnazionale si richiede la presenza di almeno un partner appartenente ad un altro stato membro.

Inoltre, si deve individuare un GAL capofila.

8.2.16.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti di cooperazione sono selezionati dall'AdG con procedura pubblica contestualmente alla selezione delle SSL. La selezione dei progetti tiene conto dei seguenti criteri:

- coerenza rispetto alle strategie perseguite nel SSL;
- livello progettuale;
- presenza del progetto transnazionale;
- valore economico del progetto di cooperazione;
- coerenza del partenariato rispetto al progetto proposto.

8.2.16.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. La spesa massima complessiva per gli interventi di cooperazione per singolo GAL è di euro 350.000,00.

8.2.16.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità per una sana gestione finanziaria e ottenere un migliore rapporto qualità prezzo.

R2. Ragionevolezza dei costi: la numerosità delle voci di spesa che compongono i costi di realizzazione delle attività previste può costituire un rischio, l'attività di valutazione deve riferirsi a categorie di prestazioni, servizi, mezzi tecnici estremamente varie ed appartenenti a più diversi settori disciplinari. Altro rischio è la valutazione dell'originalità degli studi e ricerche.

R3. Adeguatezza del sistema di controllo: riguardo le spese generali relative all'organizzazione e coordinamento dell'attività di progettazione, il rischio è che nella valutazione i costi siano effettivamente finalizzati alla costruzione del progetto di cooperazione.

R7. Selezione dei beneficiari: un rischio rilevabile è che la tenuta nel tempo del partenariato su progetti complessi possa rivelarsi labile e non garantire: 1) una struttura amministrativa comune 2) il mantenimento di vincoli o impegni anche successivi al pagamento 3) una chiara attribuzione delle responsabilità finanziarie. Altro rischio è che non siano regolati i conflitti d'interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

R8. Sistemi Informativi: sono relativi al fatto che le operazioni proprie dell'approccio Leader non sono standardizzabili, considerata la necessità di riconoscere ai GAL ampio margine decisionale e di programmazione delle proprie strategie di sviluppo locale.

R9. Domande di pagamento: i rischi possono riferirsi alla possibilità che le domande contengano spese non sostenute nel periodo di eleggibilità, o sostenute con modalità non tracciabili in relazione al beneficiario, o non adeguatamente documentate in relazione alla finalizzazione delle attività. Altra criticità è la definizione di criteri oggettivi utili a dimostrare il legame della spesa per le attività preparatorie effettuate, con un progetto di cooperazione "concreto", nel caso in cui venga chiesto il riconoscimento delle stesse, indipendentemente dalla effettiva sottoscrizione, dell'accordo che dia vita al progetto di cooperazione.

Altri rischi non codificati nella Fiche relativa all'art. 62 del Reg.CE 1305/2013:

R10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: la valutazione di controllabilità che dovrà essere effettuata in itinere, potrebbe individuare elementi di non controllabilità, per cui potrà essere necessario rivedere successivamente le modalità attuative della SSL. I parametri di riferimento di tali verifiche non sono esplicitati a livello di PSR e pertanto non è possibile esprimere allo stato attuale una valutazione di controllabilità, che dovrà essere svolta contestualmente all'individuazione di detti parametri.

R11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: le azioni specifiche per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia, dovranno essere preventivamente valutate in relazione alle caratteristiche da sviluppare del sistema informativo gestionale e dell'assetto generale delle strutture addette al controllo.

8.2.16.3.3.9.2. Misure di attenuazione

M1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: saranno fornite nei documenti attuativi indicazioni operative volte a garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo.

M2. Ragionevolezza dei costi: per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa sarà definita una procedura di acquisizione di offerte/preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il territorio.

M3. Adeguatezza del sistema di controllo: per evitare i rischi indicati in merito alla effettiva finalizzazione della spesa individuare gli elementi da considerare per accertare la finalizzazione delle spese all'elaborazione del progetto di cooperazione, che deve essere esplicita. Occorre assicurare, oltre all'efficacia e congruità delle spese portate a rendicontazione, l'esecuzione di attività strettamente riferite all'intervento finanziario ed il carattere aggiuntivo rispetto alle attività svolte normalmente dal soggetto/ente beneficiario.

M7. Selezione dei beneficiari: relativamente alle caratteristiche del partenariato, occorrerà a livello di documenti attuativi: 1) fissare alcuni requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale del partenariato; 2) definire tempi minimi di durata del rapporto di partenariato coerenti con le esigenze di esecuzione e funzionamento delle SSL e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento; 3) indicare requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'Organismo Pagatore. I Gal si doteranno inoltre, già nella formulazione della SSL, di procedure adeguate per evitare i conflitti d'interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti ed essere concertate con l'Autorità di Gestione.

M8. Sistemi Informativi: occorrerà definire la procedura inerente la fase istruttoria e la supervisione per migliorare la controllabilità e verificabilità dei progetti riferiti ad attività non standardizzabili

M9. Domande di pagamento: per mitigare i rischi connessi alla non correttezza della rendicontazione della spesa e il rischio di non univoca individuazione del beneficiario e del soggetto che effettua e può rendicontare la spesa, saranno predisposti appositi documenti attuativi.

M10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: occorrerà prevedere una fase di feedback con possibile rimodulazione degli strumenti attuativi della strategia in funzione delle valutazioni di controllabilità che saranno svolte in itinere. I documenti attuativi, inoltre, dovranno dettagliare le tipologie di attività finanziabili rendendole chiaramente identificabili sia dai beneficiari che dagli uffici preposti alle attività di controllo, eliminando ogni possibile margine di discrezionalità o ambiguità nelle definizioni.

M11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: occorrerà prevedere una fase di verifica preventiva dal punto di vista gestionale e organizzativo in ordine al contenuto delle azioni specifiche proposte per contribuire a livello locale al raggiungimento degli obiettivi delle aree tematiche della strategia.

8.2.16.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto.

8.2.16.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

I beneficiari possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per gli investimenti immateriali previsti ai sensi della lett.d, par.2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la

cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

8.2.16.3.4. 19.4.1 Sostegno per costi di gestione e animazione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.16.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Il Sostegno ai costi di gestione e animazione previsti dal par.1, lett. d) ed e) dell'art. 35 del Reg. (UE) 1303/2013, sono da collegare alla priorità 6 - Focus area 6b. La tipologia di intervento riguarda e sostiene il funzionamento e le principali attività del GAL legate all'attuazione e all'animazione delle strategie di sviluppo locale selezionate dalla Regione.

I principali obiettivi di questo intervento sono: favorire l'acquisizione delle competenze necessarie per un'attuazione ed animazione di qualità, sostenere l'attività dei GAL come promotori dello sviluppo locale nella gestione, monitoraggio e valutazione della strategia, favorire l'animazione del territorio da parte dei GAL in modo proporzionato alle esigenze individuate in termini di diffusione e sviluppo di progetti nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

L'animazione della strategia comprende le azioni necessarie alla comunicazione, alla diffusione di informazioni, alla promozione della strategia, al sostegno nei confronti dei potenziali beneficiari.

I GAL con questo intervento, incoraggiano anche gli altri attori locali a prendere in considerazione nuovi investimenti o altri progetti.

8.2.16.3.4.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

8.2.16.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- D. Lgs. N. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

8.2.16.3.4.4. Beneficiari

Gruppi di Azione Locale (GAL) ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 32-34.

8.2.16.3.4.5. Costi ammissibili

1. Spese di gestione relative a:

- Personale;
- Formazione del personale del GAL addetto all'esecuzione della SSL;
- Pubbliche relazioni;
- progettazione della strategia di sviluppo locale;
- funzionamento del partenariato;
- funzionamento delle strutture tecnico-operative ed amministrative;
- adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale e previdenziale previsti dalla normativa vigente;
- gestione finanziaria (spese bancarie, fidejussioni, servizi di tesoreria e cassa, non sono ammesse spese per interessi passivi);
- selezione di fornitori e beneficiari, cioè spese per le commissioni di selezione dei beneficiari dei GAL relative alle misure del PSR nonché alla esecuzione delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione di competenza del Gal;
- elaborazione e pubblicazione dei bandi e avvisi pubblici e adempimenti ai sensi dell'art.13, all.3, Reg.(UE) n.808/14;

2. Spese di animazione relative a:

- promozione, animazione, informazione, divulgazione e pubblicità (acquisto e/o realizzazione e divulgazione di studi e ricerche e materiale informativo sulla zona interessata, realizzazione ed aggiornamento siti internet del GAL, campagne di informazione) sull'area e sulla strategia di sviluppo locale;
- sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare istanze (ad es. sportelli informativi);
- organizzazione e realizzazione di eventi promozionali (seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche) promossi a livello locale strettamente diretti e necessari alla SSL;
- scambio di esperienze fra stakeholder (incluso personale del GAL) e attori chiave e lo scambio di best practices ad eventi formativi, seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.;

Sono eleggibili i costi sostenuti a decorrere dalla data di pubblicazione del bando per la selezione dei GAL e delle SSL.

Le linee e le categorie di spesa ammissibile sono ulteriormente precisate dalle disposizioni attuative, anche in funzione di possibili linee guida definite a livello nazionale, allo scopo di assicurare la massima omogeneità e condivisione operativa delle modalità di attuazione dell'intervento.

8.2.16.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono:

- a. Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR sulla quale operano i GAL. I comuni classificati come appartenenti alle macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;
- b. non è ammesso il frazionamento di un comune in aree LEADER interessate da GAL diversi;
- c. carico demografico dell'area LEADER non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;
- d. in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
- e. i comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL devono appartenere ad ambiti omogenei dal punto di vista territoriale e sociale.
- f. sede operativa all'interno dell'area LEADER prescelta per la SSL;
- g. Gruppo di Azione Locale composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
- h. presentazione della SSL;
- i. Assenza di conflitto d'interesse.

8.2.16.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I GAL sono selezionati in base alle capacità tecniche amministrative ed alla qualità delle strategie di sviluppo locale così come indicati nella descrizione generale della misura:

1. Caratteristiche dell'ambito territoriale: superficie, densità della popolazione, omogeneità territoriale, tasso di spopolamento, indice di invecchiamento, maggiori fabbisogni;
2. Caratteristiche del partenariato e organizzazione del GAL: livello di rappresentatività, affidabilità, composizione del CdA, coerenza fra l'esperienza e le competenze dei partner associati al Gal e l'ambito di intervento proposto, capacità di evitare conflitti di interesse;
3. Capacità del GAL di attuare la SSL: capacità finanziaria, capacità amministrativa della struttura tecnica, precedenti esperienze di attuazione di progetti complessi europei, capacità di controllo e verificabilità;
4. Qualità della strategia di sviluppo proposta :qualità dell'analisi di contesto e dell'analisi SWOT, focalizzazione tematica, integrazione tra i tematismi prescelti, chiara identificazione di risultati realisticamente conseguibili e misurabili e se qualitativi metodologicamente dimostrabili, coerenza con l'analisi di contesto e la SWOT dell'Area, con il PSR e con gli obiettivi generali della strategia europea, attività di animazione;
5. Caratteristiche dei Progetti di cooperazione: coerenza rispetto alle strategie perseguite nel PSL, fattibilità tecnica e qualità progettuale, modello organizzativo adottato, coerenza del partenariato rispetto al progetto proposto, coerenza con le politiche regionali sull'internazionalizzazione.

8.2.16.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

La percentuale massima riconoscibile per questa sottomisura (costi di esercizio e animazione) è pari al 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 35.1 lett. b), c), del Reg. (UE) 1303/13.

È prevista una decurtazione del contributo pubblico della sottomisura 19.4 nel caso in cui, al termine del programma, risulti che la spesa pubblica sostenuta dall'aggregato per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all'art. 35.1 lett. b), c), del Reg. (UE) 1303/13 sia stata realizzata in percentuale inferiore a quanto previsto nel piano finanziario della SSL approvata. La decurtazione sarà effettuata calcolando la medesima percentuale di riduzione contestata per l'aggregato delle spese sostenute di cui all'art. 35.1 lett. b), c), del Reg. (UE) 1303/13.

8.2.16.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato o vero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati individuati i seguenti aspetti di rischio:

R1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2. Ragionevolezza dei costi: talune tipologie di spesa come costi operativi, costi di formazione, costi finanziari e costi per sviluppare le attività di monitoraggio e valutazione della strategia di sviluppo locale, costi di animazione volti a favorire i contatti tra gli attori locali, costi per la diffusione di informazioni e delle opportunità offerte dalla strategia, costi per il supporto ai potenziali beneficiari per preparare e sviluppare progetti, possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne può risultare rischiosa la valutazione di congruità.

R3. Adeguatezza del sistema di controllo: per l'imputabilità dei costi all'attività di animazione riguardo all'ammissibilità dei costi sostenuti dai GAL, può sussistere il rischio nella valutazione, che i costi non siano effettivamente finalizzati all'attività di animazione, in particolar modo per quanto riguarda la categoria delle spese correnti, che si prevede debbano essere "oggettivamente" legate alle attività di animazione.

Altri rischi non codificati nella Fiche relativa all'art. 62 del Reg.CE 1305/2013:

R10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: benché il meccanismo di selezione dei GAL non rientri direttamente nella procedura attuativa della presente misura, il pagamento dei costi di gestione e di animazione discende direttamente dalle valutazioni fatte in sede di selezione del GAL e delle SSL, pertanto è opportuno segnalare la necessità di evitare i seguenti rischi: che la struttura amministrativa sia inadeguata alla realizzazione del programma; che la tenuta nel tempo del partenariato su progetti complessi possa rivelarsi labile; che l'assetto societario possa non garantire il mantenimento di vincoli o impegni anche successivi al pagamento che dovessero essere connessi alla realizzazione delle diverse operazioni.

R11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa: elemento di rischio può consistere nel fatto che non siano adeguatamente regolati i conflitti di interesse tra soggetti incaricati della selezione delle operazioni e soggetti beneficiari.

8.2.16.3.4.9.2. Misure di attenuazione

M1. Procedure di selezione dei fornitori adottate dai beneficiari privati: nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno se i beneficiari si sono correttamente attenuti ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori al fine di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, e conseguire una sana gestione finanziaria e il migliore rapporto qualità-prezzo.

M2. Ragionevolezza dei costi: per evitare i rischi indicati in merito alla definizione della congruità della spesa ammessa, nella valutazione dell'ammissibilità delle spese sulle domande di pagamento, gli organismi addetti al controllo valuteranno per quanto possibile la congruità della spesa sulla base dei documenti attuativi e delle linee guida delle spese ammissibili.

M3. Adeguatezza del sistema di controllo: per evitare i rischi connessi ad una errata imputazione dei costi relativi all'attività di animazione, saranno individuati nei documenti attuativi gli elementi oggettivi da considerare per accertare la diretta imputabilità delle spese all'attività di animazione.

M10. Problematiche demandate alla formulazione dei documenti attuativi: relativamente alle caratteristiche del GAL, a livello di documenti attuativi saranno fissati: i requisiti minimi relativi alla struttura amministrativa e gestionale del GAL; i tempi minimi di durata del rapporto di partenariato coerenti con le esigenze di esecuzione e funzionamento della SSL e con gli eventuali vincoli e impegni successivi al pagamento; i requisiti minimi a livello di capacità finanziaria e garanzie a copertura di potenziali situazioni debitorie che potrebbero determinarsi nei confronti dell'OP.

M11. Rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa/organizzativa: i GAL si dovranno dotare, già nella formulazione della SSL di un regolamento interno nel quale siano descritte, tra l'altro, le procedure di istruttoria e accertamento finale, le modalità per garantire il rispetto della legge n. 241/90 e del D.P.R. n. 445/00 e procedure adeguate per evitare i conflitti di interesse. Tali procedure devono essere chiare, obiettive e trasparenti. L'Autorità di Gestione ne valuterà il rispetto e l'efficacia in

itinere nel corso dell'attività di controllo.

8.2.16.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di maggiore dettaglio relativi all'intervento saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale dell'Agricoltura - sito ufficiale dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania - all'indirizzo web <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm>, per assicurare la massima trasparenza delle procedure. L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM *Verificabilità e Controllabilità delle Misure* reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.16.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto

8.2.16.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non prevista.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' ammessa la possibilità di riconoscere un anticipo limitato al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione ai sensi dell'art.42(2), paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche della misura.

8.2.16.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.16.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche delle operazioni.

8.2.16.4.2. Misure di attenuazione

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche delle operazioni.

8.2.16.4.3. Valutazione generale della misura

I riferimenti sono contenuti nelle informazioni specifiche delle operazioni.

8.2.16.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non previsto.

8.2.16.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Gli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo già descritte nelle schede relative alle sottomisure sono:

- a) supporto tecnico preparatorio di cui al par.1, lett.a dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.1;
- b) attuazione di operazioni nell'ambito della strategia dello sviluppo locale partecipativo di cui al par.1, lett.b dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.2;
- c) preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale par.1, lett.c dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.3;
- d) costi di esercizio e animazione di cui al par.1, lett.d) ed e) dell'art.35 del regolamento (UE) n.1303/13 nella sottomisura 19.4.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non previsto.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'attività di cooperazione è parte della SSL e perciò, tale attività, deve essere descritta nella SSL.

Il piano finanziario della SSL, pertanto, comprende le attività di cooperazione e la dotazione finanziaria prevista per i costi dell'attività di cooperazione.

I compiti di selezione dei progetti di cooperazione interterritoriali e transnazionali e di concessione dei benefici, sono svolti dall'AdG.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Le strategie di sviluppo locale sono selezionate con bando pubblico emesso dall'Autorità di Gestione dopo la decisione della Commissione UE che approva il PSR Campania 2014-2020. Il processo di selezione si completerà al massimo entro due anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato.

Nel caso in cui non venga selezionato un numero di GAL e di SSL sufficienti ad assorbire tutte le risorse finanziarie disponibili, la Regione si riserva la possibilità di procedere alla pubblicazione di un nuovo bando per l'assegnazione delle risorse finanziarie residue, e/o di assegnare pro-quota le risorse ancora disponibili ai GAL già selezionati nel limite massimo di 12 Meuro per ciascun GAL. In ogni caso la selezione dei GAL e delle SSL è completata entro il 31 dicembre 2017.

Il numero di GAL e di SSL selezionate, in ogni caso, non sarà superiore a tredici per evitare un'eccessiva parcellizzazione territoriale che impedirebbe un'aggregazione significativa. Infatti un'area ammissibile più ampia (min. 30.000 abitanti max 150.000 abitanti) dà l'opportunità ad ogni singolo GAL di spingere all'aggregazione territoriale e avere a disposizione maggiore massa critica in termini di risorse umane, finanziarie ed economiche in grado di sostenere una strategia di sviluppo duratura.

Le strategie presentate dai GAL sono selezionate sulla base di un'istruttoria tecnica, amministrativa e finanziaria, svolta da un comitato di selezione istituito con provvedimento dell'AdG e rappresentativo delle strutture regionali interessate per materia all'attuazione delle SSL, in coerenza con le indicazioni dell'art.33, par.1 del Reg. (UE) 1303/2013

La Regione, approvata la graduatoria, fissa i termini entro i quali i Gal selezionati devono avviare la relativa attuazione operativa pena la decadenza del finanziamento.

Il calendario per la selezione dei GAL e delle relative strategie è descritto nella descrizione generale della misura.

Il Comitato di selezione redigerà per ciascuna SSL una scheda di valutazione ed elaborerà una proposta di graduatoria.

I GAL e le SSL sono approvate contestualmente con provvedimento dell'AdG.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'innalzamento del tetto minimo della popolazione a 30.000 abitanti è giustificata dalla necessità di evitare, nelle aree della Campania, la presenza di due GAL su un territorio con caratteristiche territoriali e socio economiche omogenee.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Non è previsto l'approccio multifondo.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Per la sottomisura 19.1 non sono previste anticipazioni.

Per la sottomisura 19.2 - intervento 19.2.1 i beneficiari diversi dai GAL possono chiedere, anticipazioni ai sensi dell'art.45 del Reg.(UE) n.1305/13 solo per investimenti.

Per la sottomisura 19.3 i GAL possono chiedere anticipazioni ai sensi del par.2, lett.d, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13.

Per la sottomisura 19.4, i GAL possono chiedere una anticipazione limitata al 50% del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione, ai sensi dell'art.42, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

I compiti dell'AdG, dell'Organismo Pagatore e dei GAL sono quelli previsti dai regolamenti comunitari.

In particolare per gli interventi della sottomisura 19.2 che prevedono bandi emessi dal GAL delle cui azioni sono beneficiari soggetti diversi dal GAL i compiti del GAL sono:

- a. rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le

- capacità di gestione dei progetti;
- b. elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino i conflitti d'interessi, che garantiscano che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- c. garantire la coerenza con la SSL nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- d. preparare e pubblicare i bandi per la selezione delle operazioni compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e. ricevere e valutare le domande di aiuto;
- f. selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno, presentando le proposte selezionate alla Regione Campania per effettuare una verifica dell'ammissibilità ai sensi dell'articolo 34, par. 3, lett. f del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prima dell'approvazione della graduatoria di merito e della concessione dei benefici da parte del GAL;
- g. verificare l'attuazione della SSL e delle operazioni finanziate (monitoraggio) e condurre attività di valutazioni specifiche legate a tale strategia (valutazione).

Nessuna delega relativa ai pagamenti dei beneficiari è data ai GAL. La materiale gestione delle risorse finanziarie esula dunque dai compiti e dalle responsabilità dei GAL, essendo demandata integralmente, come per le altre misure del PSR, all'Organismo Pagatore. Resta il fatto che i GAL rimangono responsabili e quindi garanti del buon funzionamento del partenariato e della corretta gestione dei fondi pubblici.

Le spese dichiarate ammissibili dall'AdG sono riepilogate nella domanda di pagamento che viene inoltrata all'Organismo Pagatore che dopo aver esperito tutti i controlli e le verifiche di propria competenza, provvede a liquidare le spese certificate agli eventi diritto.

Per gli interventi delle sottomisure 19.1, 19.3 e 19.4, con beneficiario il GAL, è prevista la regia diretta (azioni dirette). Per tali interventi i GAL già selezionati per accedere al sostegno devono presentare domanda di aiuto e/o di pagamento all'Organismo Pagatore. L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore sarà comunque subordinata all'esito positivo del controllo tecnico-amministrativo effettuato sui GAL e al rilascio di apposito nulla osta dell'Autorità di Gestione o degli uffici regionali.

L'Autorità di Gestione prevede di predisporre un apposito spazio nell'ambito del proprio sito web al fine di seguire lo sviluppo e l'evoluzione di tutte le eventuali iniziative avviate sul territorio regionale dai GAL.

I GAL selezionati saranno - nei confronti della Regione Campania, dello Stato italiano e dell'Unione Europea, i soggetti responsabili dell'attuazione della strategia di sviluppo locale Leader e del corretto utilizzo dei fondi. Pertanto, ciascun GAL è tenuto ad attuare la strategia di sviluppo locale Leader approvata nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in

attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013; gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Nell'intento di promuovere la massima efficacia e coerenza nell'ambito degli interventi finanziabili ai sensi degli articoli 19, 20 e 35 del Reg. (UE) n. 1305/13, la Regione Campania ha definito le sottomisure da attivare in attuazione delle strategie di sviluppo locale. In particolare, le tipologie di operazioni individuate sono quelle analoghe alle misure che nel PSR 2007-2013 hanno raggiunto il maggior numero di beneficiari e precisamente: art 19, con riferimento alla sottomisura 6.2 e sottomisura 6.4; art.20, con riferimento alla sottomisura 7.4, sottomisura 7.5 e sottomisura 7.6; art.35, con riferimento alla sottomisura 16.3 e sottomisura 16.9; sono attivati sia dalle misure del PSR che dalle strategie di sviluppo locale.

I GAL per queste sottomisure dovranno applicare, nell'ambito della propria strategia del *bottom-up* condizioni di ammissibilità e criteri di selezione diversi dalle misure del PSR in coerenza con le aree tematiche prescelte, i contenuti delle strategie individuate per lo sviluppo del territorio e con il PSR; utilizzare criteri oggettivi, coerenti e pertinenti, elaborando apposite declaratorie per semplificare la selezione degli interventi; promuovendo le pari opportunità e la non discriminazione; evitare i conflitti d'interesse ai sensi del par.3, lett. b art. 34, del regolamento (UE) n.1303/2013 specificando nel regolamento interno le procedure che verranno adottate nel caso vengano presentate domande di aiuto da parte dei soci del GAL o da membri del Consiglio di Amministrazione (CdA); chiarire le modalità di gestione che vedono il coinvolgimento del personale del GAL nelle fasi di selezione dei progetti; garantire la massima trasparenza delle procedure.

I membri dell'organo decisionale del GAL non possono far parte di alcuna commissione di valutazione.

Considerata l'impossibilità di conoscere a priori le caratteristiche e i principi per la definizione dei criteri di selezione, questi saranno valutati in sede di selezione dei GAL e delle SSL ed approvati ai sensi dell'art.49 del reg.(UE) n.1305/13.

Le aliquote d'intensità di aiuto sono quelle previste dai GAL nelle operazioni di riferimento delle SSL nel rispetto dei limiti previsti nel quadro giuridico dell'all.2 del Reg. (UE) n.1305/13. Inoltre queste devono rispettare le regole in materia di Aiuti di Stato, la regola *de minimis* ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013.

Inoltre i GAL non potranno essere i beneficiari delle operazioni della sottomisura 19.2

La gestione di tutte le misure del PSR, comprese quelle attuabili sulla base di una strategia di sviluppo locale, è supportata dallo stesso sistema informativo per garantire i controlli e le verifiche rispetto alla complementarietà degli interventi che possono essere finanziati sia in ambito Leader che nell'ambito del PSR.

L'Amministrazione regionale verificherà puntualmente i bandi attivati dai GAL in esecuzione delle proprie strategie e verificherà i potenziali rischi di sovrapposizione con le misure standard del programma, all'atto della selezione dei GAL e delle SSL.

8.2.16.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nella programmazione 2007-2013 si sono generati allungamenti dei tempi di attuazione in quanto la selezione dei GAL, dei PSL e la verifica bandi, a cui si è aggiunto l'aggravio dei ricorsi amministrativi, è stata effettuata in 3 fasi distinte e successive fra loro.

Sulla scorta di tale esperienza nel PSR Campania 2014-2020 si è scelto di effettuare contestualmente la selezione dei GAL e delle SSL.

La verifica dei bandi dei GAL, relativi alle misure del PSR, sarà svolta dal Comitato di selezione contestualmente alla selezione dei GAL e delle SSL per evitare sovrapposizioni con le schede di misura del PSR.